

Pietro Monego

**L'HOSPITALE DI SAN MARTINO DI ZOLDO
NELLE RUBRICHE DEGLI STATUTI DI BELLUNO DEL 1392**



In copertina: Archivio storico del Comune di Longarone, fascicolo sui "Beni incolti", 1855.

Le strutture *hospitaliere* nel Medioevo per l'assistenza dei pellegrini e viandanti.

Un notevole numero di ricerche storiche degli ultimi decenni ha dimostrato la capillarità, anche nelle regioni venete, del fenomeno ospedaliero sia nei centri urbani, sia nel territorio.

«Si è riconosciuta in esso la forte capacità d'iniziativa dei gruppi laicali a partire dal XII secolo, pur senza negare l'impegno di poteri signorili ed enti ecclesiastici diocesani; si è delineata, in sintonia con tendenze generali, una grande varietà di tipologie materiali e funzionali (penso ad esempio agli ospedali 'di ponte' o agli ospedali di passo' oppure alle opportune distinzioni tra i semplici luoghi di accoglienza per poveri e pellegrini, da un lato, e i lebbrosari, dall'altro); si sono analizzati presupposti ed esiti di svariate forme di vita comunitaria sperimentate negli ospedali, sottolineandone la frequente fisionomia fluida e scarsamente 'regolarizzata'. Insomma, tanti nuovi studi, tante nuove prospettive aperte.

In questo accelerato progresso di conoscenze un dato di fondo è venuto, tra gli altri, emergendo con nettezza: se è vero che l'*Hospitale* medioevale, nella varietà di forme assunte, s'impose nei contesti geografici più disparati (come prova la fortuna di toponimi del tipo *Ospitale/Ospitaletto* in ogni angolo delle Venezie), risulta altrettanto evidente che esso ebbe un impatto ambientale e una rilevanza sociale decisamente speciali soprattutto nelle zone montane.

Forse anche per la difficoltà di strutturare e di garantire una base fondiaria atta alla sussistenza di grandi enti monastici, oltre che per un bisogno di assistenza particolare ai viaggiatori dettato dall'accidentata e spesso obbligatoria conformazione orografica delle Alpi, fu soprattutto qui che prosperarono i piccoli ospedali, dando corpo alle istanze più vive di servizio al prossimo e, insieme, di vita religiosa condotta comunitariamente.

Specie in ambito dolomitico già al declinare del medioevo essi disegnavano sul territorio una mappa di puntiformi presenze a sostegno della mobilità orizzontale degli uomini quasi altrettanto fitta del reticolo delle chiese parrocchiali.

L'utilità materiale dell'ospedale costruito lungo le maggiori vie di movimento per la gente di montagna e in particolare per pastori, boscaioli, cacciatori, minatori balza spesso dalle fonti. (...)

D'altra parte, basterebbe leggere uno dei tanti dettagliati resoconti di viaggio di mercanti o pellegrini attraverso i valichi alpini per cogliere fino in fondo il valore anche simbolico e affettivo che assumeva l'incontro con un ospedale capace di somministrare ricovero, riscaldamento, cibo e soprattutto rasserenanti anche se brevi momenti di dialogo e di compagnia.

Tra boschi sterminati, gole cupe, sentieri scoscesi, torrenti impetuosi o ghiacciati, il senso di solitudine terrificante e la paura di soccombere si placava anche solo alla vista di un "solitario ospizio"

Da una ricognizione dei soli toponimi oggi esistenti si ricava il seguente elenco:

1) Ospedaletto presso Grigno, in Valsugana 2) Ospedaletto di Treviso, tra Istrana e Cavasagra 3) Ospedaletto di Vicenza, a nord est della città 4) Ospedaletto veronese, tra Pastrengo e la Valpolicella 5) Ospedaletto di Udine, a nord di Gemona, lungo il Tagliamento 6) Ospedaletto Euganeo, presso Este, nella bassa Padovana 7) Ospitaletto di Rovigo, presso Fiesso Umbertiano 8) Ospitale di Brenta, tra Cittadella e Carmignano, nell'alta Padovana 9) Ospitale di Cadore, nel Bellunese 10) **Ospitale di Zoldo, nel Bellunese.**

A questi sarebbero da aggiungere altri toponimi del tipo Tempio o Mason, che sappiamo ugualmente derivati da sicure presenze ospitaliere medioevali».¹

Sante Bortolami nel testo del 1999 sopraccitato ha messo in rilievo lo speciale impatto ambientale e la rilevanza sociale delle strutture *hospitaliere* nel Medioevo, cui quella di san Martino di Zoldo non fece certo eccezione.

A comprova dell'importanza dell'*Hospitale Zandi*" ci sono ben 20 citazioni di questo

¹ S. BORTOLAMI, *Per la storia monastico-ospedaliera in ambito alpino: nuove fonti e nuove considerazioni sulle origini di s. Marco di Vedana e di s. Giacomo di Candanten (Belluno)*, pp. 174-207, in: *Italia sacra, Chiese, spazi, società nelle venezie medievali*, Roma, Herder editrice e libreria, 1999, pag. 177-178.

toponimo nel *Libro degli statuti di Belluno* del 1392.²

Non c'è dubbio alcuno, quindi, che questo luogo abbia rappresentato per la val di Zoldo un preciso punto di riferimento per lunghi secoli.³

Altri antichi documenti

C'è un secondo antico documento che cita l'*Hospitale*: è del 1438⁴ ed è stato pubblicato nel 2010 da don Floriano Pellegrini;⁵ in esso viene ricordato anche un precedente inventario del 1355.⁶

Così don Ampezzan:

«Nel 1438 è ancora il vescovo che ordina di fare l'inventario dei beni al notaio Giovanni Gerdone di Zoldo su deposizione giurata del rettore e governatore nonché "vasellarius" (cassiere) dell'Ospedale, Matteo Antolini. Nell'elenco fatto in "carta aedina" (carta pecora) appaiono i seguenti beni: Un campo "sora al pomer" in villa de Prato; il bosco del Fagarè "dal rù d'Arsiera fino al ponte dell'Avanzo (Pontesei)" col diritto di prendere per sé il legname che può tagliare con tre opere ogni anno e con decima del legname tagliato da altri, secondo le regole scritte nel 1355 dal notaio De Betinis di "Donto plebis Zaudi"; un campo e un prato di Arsiera in Canal di Zoldo; due case, metà di muro e metà di legno, coperte di scandole con due fienili e stalle condotte da Matteo Antonini e fratello Giuseppe e loro antecessori in territorio arativo dell'Ospedale di S. Martino».

«L'Hospitale era stato dotato di grandissimi beni terrieri, che andavano da Arsiera a Soffranco, compresi, con tutti i boschi da una parte e dall'altra del Maè.

E il carbone, ricavato nei suoi boschi, doveva essere utilizzato in loco, più che venduto ad estranei, sicché l'ospedal doveva proporlo all'aquisto anzitutto del forno di Forno di Zoldo, con un consistente sconto, del 40 per cento, sulla stima d'offerta generale.

E così, un po' alla volta l'ospedal da semplice ospizio per i viandanti, come continuava a essere chiamato, nell'economia zoldana divenne una delle principali aziende, con entrate di tuttorispetto; e, di esse, secondo una scaletta di diritti e doveri, avrebbero beneficiato sia i poveri di passaggio,⁷ sia gli altri

² ENRICO BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Nella trascrizione di età veneziana*, Viella, Roma, 2002, (Corpus statutario delle Venezie, 16): *HospitalisZandi* (Ospitale di Zoldo): I, 28A, 34A; II, 4B, 17H, 19E, 25, 30A; III, 29E; IV, 16, 18,43,72, 75,80,83, 84,85,86,131,200. Cfr. anche, dello stesso autore, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005.

³ Cfr. P. MONEGO, in *"Istituzioni e fisco di antico regime in Val di Zoldo"*, in: <http://dallacasata dilevazono.altervista.org/monego-istituzioni-e-fisco-di-antico-regime-della-val-di-zoldo/>, del 12 settembre 2019.

⁴ DON ERNESTO AMPEZZAN, a p. 16 della sua *Storia zoldana*, Belluno, Tip. Piave, 1985.

⁵ DON FLORIANO PELLEGRINI, *Bollettino del Libero Maso de I Coi* n. 87 di mercoledì 22 settembre 2010. Documento di storia locale n. 44. La collocazione archivistica è: Parrocchia di San Floriano in Pieve di Zoldo, Archivio Storico, busta 54, Stampa in causa Ospedale di San Martino-Steffani, pp. 1-3.

⁶ Il riferimento ad un documento del 1355 è il seguente: «... fa testo l'Atto Pubblico steso il giorno quindicesimo del Mese di marzo del mille trecento cinquanta cinque, Indizione ottava[,] dal fu s[er] Bittinuo Notaio Pubblico di Dont della Pieve di Zoldo». Cfr. don FLORIANO PELLEGRINI, *Stampa in causa Ospedale di San Martino-Steffani*, pubblicata sul «Bollettino del Libero Maso de I Coi» nn. 87 e 90, del 22 e 28 settembre 2010.

⁷ DON ERNESTO AMPEZZAN, a p. 16 della sua *Storia zoldana*, Belluno, Tip. Piave, 1985, così precisa: «Il 22 giugno 1467 è il vescovo di Belluno che nomina "Andrea Fontanella da Stragado" di Zoldo priore e governatore "di tutti li boschi, pascoli, valli, terre e prati, raggioni spettanti all'Hospedal di S. Martin di Zoldo", con obbligo di "agjutar li poveri di passaggio giusta il consueto"».

viandanti, sia i suoi rettori o governatori, sia il forno di Forno,⁸ sia l'ente proprietario, la parrocchia di San Floriano. Né sarebbe sbagliato vedere nell'*Hospitale* il primo albergo della valle».⁹

Alcune vicende dell'Hospitale: dall'incendio del 1464 alla distruzione nel 1810.

Secondo la testimonianza di Luigi Lazzarin l'*Hospitale* sarebbe stato distrutto da un incendio nel 1464:

«Questa è la più vecchia carta di stracci che abbia visto in Zoldo, ed io la possedo. In questa leggesi che in quest'anno un incendio, che non dié la causa, arse l'Ospitale e la Chiesa di San Martino nel Canale di Zoldo, ed a quel tempo era pure male retto ed amministrato, "*male et pessime rectum et gubernatum per ipsam Communitatem*".

Per ricostituire le fabbriche e altresì migliorare l'amministrazione, convocarono il Consiglio a Forno e deliberarono eleggersi dei giurati per ogni Regola onde ricostituire in buon ordine queste cose. E così fecero.

Era Capitano di Zoldo Antonio de Curia, che nel tempo stesso era anche Capitano della Rocca Pietore o Rocca Bruna. Fa la nota anche di tutti i dieci deputati, ma io non li scrissi.

I giurati erano questi: Regola Grande Antonio da Bragarezza e Nicolao de Blanculino de Paludo (Palù), Regola Campo Antonio de Boresch, Regola Forno Vincenzo del Cengla, Regola Stregal Andrea Fontanella, Regola Dont Battista quondam Berton de Fopa, Regola Guoima Giacomo da Cordelle, Regola Fusine Antonio quondam Fabrilongi, Regola Coi Mattia de Ruitorbolo, Regola Mareson Leonardo Mascagnin, Regola Pecol Pietro Balestrazo. Pievano Zan Antonio de Bolzano¹⁰ e cappellano Bartolomeo de Perina [?], il primo di cui si abbia nome.

Riedificarono l'Ospitale e sì la chiesa e modificarono le regole d'amministrazione e di governo dell'ospitale stesso, obbligando il colono conducente alla più scrupolosa osservanza, sotto pena di multa.

Parecchi documenti intorno a quest'ospitale sono presso di me in mezzo a tante altre carte, che conservo con gelosa cura.

Vi sono tre contratti di locazione ed entrambi novennali. Bisognerebbe trascriverli, ma non ho spazio e poi non mi do tempo perché sono lunghi.

M'accontenterò farne un sunto, e cioè non tanto ciò che riguarda gli obblighi in quanto ai beni, come strade, ponti, fabbriche, ecc., ma più in ciò che concerne i poveri.

1. Voltar il coperto una volta all'anno ed aggiunger ogni anno cento scandole per cadaun coperto, di piantar almeno ventiquattro fruttari nel tempo della locazione, di tener netto attorno al tabià di Pra da Mio, acciò le teste dei legni non marciscano e di tener il coperto con buona sporta.
2. Di curar i prati per bene ed i campi coltivarli ed ingrassarli ed ararli come si conviene e piuttosto ampliarli che [s]minuirli.

⁸ DON ERNESTO AMPEZZAN, a p. 8 della sua *Storia zoldana*, Belluno, Tip. Piave, 1985, così precisa: «Negli atti di investitura dei feudi vescovili si trova la clausola che gli utenti, in caso di taglio di bosco, diano la preferenza a coloro che esercitano l'industria e che perciò hanno bisogno di materie prime. Per esempio, l'anno 1467 nel consegnare al priore o custode dell'ospizio di S. Martino nel canale di Zoldo "*boschi, pascoli, valli, terra*" spettanti all'ospizio stesso, il vescovo ordina che "*se vuol far carbone è tenuto a concedere il bosco del Fagarè prima e con minor costo ai Consorti del forno di Zoldo*" e la stessa cosa si legge nell'istrumento De Betinis notaio pubblico "*de DontoZaudi*" dell'anno 1355».

⁹ DON FLORIANO PELLEGRINI, *Appunti storici, a margine del documento del 15.5.1438, sull'ospedal di San Martino nel canal di Zoldo*. Pubblicazione del Libero Maso de I Coi n. 10 della serie Febbraio 2011.

¹⁰ GIOVANNI ANGELINI, ADRIANO ALPAGO NOVELLO, FLAVIO VIZZUTTI, *La Pieve di S. Floriano in Zoldo*, Belluno, Tip. Piave, 1987. A p. 364 parla di un «Zanantonio da Salzano 1462-1475», senza dir altro. Sarebbe molto interessante sapere se è Salzano o Bolzano, perché in questo secondo caso il legame con il Tirolo sarebbe ulteriormente e non poco evidenziato. Sappiamo, del resto, che i pievani di San Floriano erano di nomina diretta del Papa (e sarebbe interessante capirne bene il motivo).

3. Lasciar al fine della locazione il campo sotto la fontana seminato di segala come lo trovarono al principio, e così lasciare li coperti voltati, mantenere in acconcio le strade ed i ponti soliti e così i stropi intorno ad essi beni, ecc. Ciò in quanto ai beni.
4. Erano obbligati tenir la chiesa ben netta ed illuminar con olio tutti i sabati di notte e le viglie delle feste comandate da Santa Chiesa, e custodir le sacre suppellettili, cioè calice, patena, messale ed altro, pena soldi 20 a beneficio della chiesa stessa. Ciò per la chiesa.
5. Ora per i poveri. Dovevano tenere l'uso dell'osteria, con buona provvigione di pane, minestra, vino e latticini, con espressa proibizione che non puossi vendere la minestra più di un soldo la scodella ed il pan soldi due l'uno. Il resto del companatico, con moderanza e carità.
6. Per l'ammalati che capiteranno in quel loco, dovranno alloggiarli per tre giorni e spesarli a gratis, se però non avranno da pagare.
7. Tener buon fuoco per li poveri di passaggio e da mangiare gratis. Avevano letti forniti con lenzuola e coperte per essi poveri e incorrevano nella multa di soldi 20 se per fin di lucro lasciavano i poveri perché non pagavano per metter in quei posti di coloro che pagavano. Per questi eravi due letti forniti decentemente e per questi potevano aver premio e ricognizione, per gli altri no.
8. Nel tempo delle nevi aiutare i viandanti con carri, cavalli, buoi ed altri animali.
9. Nel terzo giorno delle rogazioni, che di solito si va processionalmente con croci et gonfaloni, siano tenuti essi coloni dar per elemosina pan de segalla per la somma de calvie quattro, una calvia de fava in minestra de orzo e ciò distribuir gratis a tutti che ne vogliono, come in antecedenza praticato, a quelli poi che portano le croci et gonfaloni oltre al pan et minestra siino tenuti di dar una scodella di vino per cadauno e non di più.
10. Per li reverendi Sacerdoti poi et Deputati, siino tenuti far il desinar et spesarli onorevolmente in detto giorno. Possono invitar seco anche altre persone sino al numero di otto. In detto giorno facevano col colono la revisione dei conti e mettevano in regola i registri.

Questo il sunto del contratto d'affittanza con un tal Fontanella da Stregal».¹¹

Il Lazzarin si riferisce all'affittanza fatta dal vescovo di Belluno Il 22 giugno 1467 ad «*Andrea Fontanella da Stragado di Zoldo, priore e governatore di tutti li boschi, pascoli, valli, terre e prati, raggioni spettanti all'Hospital di S. Martin di Zoldo, che aveva l'obbligo di agjutar li poveri di passaggio giusta il consueto*».¹²

Un'altra stuttura assistenziale in Zoldo era gestita dalla confraternita dei Battuti

In Zoldo esisteva anche un'altra struttura assistenziale, riservata, però, ai poveri e agli ammalati, che era gestita dalla confraternita dei Battuti e non va confusa con l'Hospitale di San Martino.

La sua precisa localizzazione si deve allo storico zoldano Romano Gamba, che così lo ha descritto in un articolo del 1984.¹³

«L'Ospitale per i poveri era sistemato nella "*Casa della Scuola*", spesso nominata nei carteggi dei Battuti,¹⁴ e situata in fondo alla piazza di Pieve dirimpetto alla chiesa di San Floriano (dove ora si trova il Palazzo Prà-Agnoli).

¹¹ Cfr.: F. PELLEGRINI, P. ZAMMATTEO E S. ZAMMATTEO(a c.) , *Note di storia zoldana nelle memorie di Luigi Lazzarin*, Pergine Valsugana (TN), 2000, nota 72.

¹² Così DON ERNESTO AMPEZZAN, a p. 16 della sua *Storia zoldana*, Belluno, Tip. Piave, 1985.

¹³ ROMANO GAMBA, *Le chiese dei Battuti in Zoldo*, pubblicato su "*Dolomiti*", nell'ormai lontano anno 1984, (nel n. 4, alle pp. 24-30).

¹⁴ «Il movimento laicale dei Battuti, iniziato a Perugia intorno all'eremita Raniero Fasani nel 1260, si diffuse rapidamente e giunse a Belluno ancora nello stesso anno. Qui, sostenuto dai Francescani, prese piede e dopo alcuni anni furono istituite le prime "Scuole" della confraternita, dedicate a Santa Maria: a Belluno nel 1310, a Castion nel

La “Casa” che era poi il cuore della pia istituzione, era adibita principalmente ad Ospizio, serviva però alla confraternita anche come sede, luogo di riunione del Consiglio (nella stua), e abitazione del Priore che attendeva all’ospitale.

A lato della stessa (o addossato) vi era il fienile: “*un tabiado, stalla, hera da batter (l’orzo?) con suo alcharo, e corte da lettame*”; e sotto, lungo la stradetta dei Sass, vi era pure un campo della superficie di sette calvie.

Le stanze in uso all’Ospitale, dove per secoli venne dato “*asilo, fuoco escarsa vivanda a orfani, poverelli e ramminghi*”, erano così ripartite: “*cosina da fuoco con banche attorno, camera da letto per li poveri, stua con suo fornello e banche da sedere attorno al fornello, in fazza la stua (di fronte) una camera; salla, portico e soffitta*”. Il tutto, arredato molto sobriamente.¹⁵

La scuola che era stimata e benvoluta dalla gente, fu attiva con le sue opere di carità e di misericordia per oltre quattrocento anni finché, a seguito decreti napoleonici del 1806-1807, dapprima le vennero confiscati tutti i beni, e poi fu soppressa e le sue proprietà furono vendute all’asta.

Terreni e immobili vennero allora acquistati dalla ricca e potente famiglia dei Prà che nel 1810, con grande sdegno della popolazione, demolì l’Ospitale e gli annessi, per costruirvi il suo imponente palazzo, conosciuto poi come “*al palaz dei siori*”». ¹⁶

1315, a Pieve di Cadore nel 1323, e in seguito in altre località, compresa la val di Zoldo. In quale anno sia stata fondata quella di Zoldo, è ancora incerto. “*L’Instrumento della Scuola dei Battuti della Pieve di Zoldo*”, che si trova alla biblioteca civica di Belluno, sul quale venivano registrati da un notaio gli atti della confraternita, inizia soltanto con l’anno 1540, e la stessa data porta anche il primo inventario, nominato su alcuni documenti. Ma da una pergamena dei Battuti datata 1462, che si richiama però a degli atti di livello del 1399, e da un’altra di poco posteriore, sulla quale si parla della “*casa della Scuola e della casa del Capelan sulla piazza della Scuola*”, si capisce che il sodalizio a quell’epoca era già ben consolidato e che quindi la sua istituzione doveva risalire, perlomeno, a qualche decennio prima, (Archivio parrocchiale di Goima, *Pergamene*, trascrizione di Pompeo Livan, 1469). Le finalità dei Battuti erano in primo luogo spirituali, come il conseguimento della vita eterna mediante pratiche di pentimento e di penitenza; seguiva il suffragio alle anime dei confratelli defunti, la manifestazione pubblica della fede (con delle processioni), e l’assistenza caritativa ai bisognosi. In adempimento di quest’ultima finalità, la Scuola aveva costruito e gestiva a Pieve un ospizio, chiamato comunemente “*Ospitale per poveri*”». R. GAMBA, *op. cit.*, p. 25. La Scuola, gelosa della sua indipendenza e della sua autonomia, (Archivio della Chiesa di Astragal, *Pergamena* del 1632; verbale della delibera del Consiglio con la quale, con 16 voti prò e 6 contrari, veniva estromesso dal sodalizio l’arciprete), e accorta amministratrice dei beni acquisiti che usava nel sostenere l’ospizio, si era data una struttura organica semplice e funzionale: un Consiglio composto da una ventina di confratelli deliberava sulle direttive generali, eleggeva due Gastaldi ed un massaro, e nominava il Priore delegato alla gestione dell’Ospitale. Ai due Gastaldi spettava la direzione del sodalizio, mentre il Massaro era responsabile dell’amministrazione; inoltre la Scuola si avvaleva della collaborazione di un notaio, che spesso era un confratello, per la stesura di verbali e di atti importanti».

¹⁵ *Archivio chiesa Astragal, fogli cartacei, Inventario del Ospitale delta B,V.M. de Batudi, 15.8.1713, e Inventario delle suppellettili, notaio Lorenzo Zuan-Pol, 1663.*

¹⁶ A. BALESTRA, *Cenni topografici e storici della Vallata Zoldana*, Vicenza, 1927: «Don Floriano Prà della casa di Pieve, prima arciprete di Castione, poi di san Floriano dal 1805 al 1815: fu lui che, affetto da nepotismo permise la demolizione dell’ospedale e della scuola dei Battuti, affinché i suoi parenti vi potessero fabbricare il Palazzo Prà, detto il palaz dei siori; ma la popolazione, davanti a un fatto così deplorabile si turbò, minacciando una sollevazione contro di lui che, per calmare gli spiriti, donò alla chiesa la ricca pianeta che viene indossata dal Sacerdote celebrante nel dì del Santo Patrono».

DON GIOVANNI MARIA CESALETTI, *Elenco Arcipreti*, Arch. Parr. di Pieve: «Pré Florian Prà di Zoldo. Era prima arciprete di Castion. E permise che si demolisse la chiesetta di Santa Maria dei Battuti e l’Ospitale di ricovero dei mendicanti, per avere spazio libero onde erigere il palazzo Prà di fronte alla chiesa Parrocchiale. E’ famosa la dimostrazione ostile fattagli sulla piazza di San Floriano da alcune donne zoldane all’epoca dei francesi, perché era in voce di Giacobino. Morì in Zoldo il 10 aprile 1815 nell’età sua di anni 63».

Oltre alla Pianeta (ricamata in oro) ricordata dal Balestra, i Prà donarono alla chiesa anche la relativa stola; inoltre il don Floriano arciprete, tramite suo nipote, fece fare nel 1812 da Antonio Callido (figlio del famoso Gaetanot, lo stupendo organo della Pieve come traspare da lettera autografa del Callido, conservata da don E. Ampezzan. Il don Floriano era nato in Zoldo il 11.2.1752, e morì il 18.4.1815; era figlio di Giacomo (1709-1782), Cancelliere di Zoldo, notaio e trafficante spregiudicato, che col commercio e con l’usura aveva moltiplicato la già cospicua fortuna di

L'Hospitale di Zoldo nelle rubriche degli statuti di Belluno del 1392

Le rubriche che seguono sono tratte dagli «*Statuti di Belluno del 1392. Nella trascrizione di età veneziana*», Viella, Roma 2002, trascritte, per il “*Corpus statutario delle Venezie*”, da Enrico Bacchetti dall’edizione dello statuto del 1392 principalmente dall’esemplare terminato di copiare nel 1433, conservato nell’Archivio storico del Comune bellunese.¹⁷

Come si può evincere dalle stesse, l’*Hospitale si San Martino* era un preciso punto di riferimento per ogni viaggiatore che percorreva la val di Zoldo.

LIBER PRIMUS

(I, 28) - DE NOTARIIS OFFICII MAIORIS ET EORUM SOLUCIONIBUS RUBRICA¹⁸

A) *Statuimus quod semper et continue in officio maiori¹ communis Belluni eligantur octo notarii per castaldiones et scolas notariorum secundum suum rodulum imi et statuta non derogancia statutis nostris et mutantur singulis quatuor mensibus, quorum officium sit et esse debeat solummodo scribere omnia acta civilium et pecuniarium questionum et sententia, commissas, presas seu precepta que fiunt de pignoribus relatis preconum, litteras de blado, vino et aliis rebus que portantur seu conducuntur extra civitatem et districtum Belluni et ab Agro et Hospitali Zandi superius et omnia alia que spectant ad eorum officium et pertinent in predictis seu circa predicta. Et si aliqua acta civilia maxime supra specificata fuerint scripta per alios notarios quam per officiales officii maioris, ipso iure sint cassa et irrita et nullius valoris. (...)*

(I, 34) - DE OFFICIO BARONERIORUM ET EORUM SALARIO RUBRICA¹⁹

famiglia. Un altro notaio Prà (Giacomo Antonio q/m Baldassarre) antenato dei precedenti, negli anni 1670-1680 era stato confratello di rilievo della Scuola dei Battuti.

¹⁷ Così lo riassume MARIO ASCHERI, in *Studi medievali*, serie terza, anno LIII, fasc. 1, 2012, p. 441-442. «Il testo in sé presenta caratteri di relativa organicità nei suoi quattro libri con una partizione abbastanza tradizionale. Il primo libro, ‘istituzionale’, consta di sole 34 rubriche (e può essere conseguenza della dominazione viscontea). Il secondo, soprattutto processualistico, è già più ricco (67 capitoli, tra i quali il 63, esclude la carcerazione per debiti della donna, esposta invece come i maschi al carcere preventivo per inchieste penali). Il terzo, penale, è anch’esso relativamente povero (ma al cap. 51 prevede il divieto di ricorrere alla tortura salvo i casi espressamente indicati e con l’assistenza dei consoli della città), anche se rinforzato dalle molte pene previste dalle numerose norme del libro successivo che è dedicato ai dazi. Il quarto, infatti, si diffonde sul dazio del vino, del pane, del ferro, delle bestie, dei passaggi al Ponte delle Alpi (*Caput Pontis*), di San Boldo, della bilancia del ferro, del dazio delle zattere, del panno, di carni e formaggi. Il libro raggiunge così le 206 rubriche, a indicare un’attenzione per il dato fiscale molto vivace, forse accentuata dalla dominazione ‘straniera’. Nonostante questi limiti, lo statuto è, chiaramente, quello di una città di una certa importanza, anche per la sua posizione strategica e lungo direttrici di traffico notevoli (la ‘Alemania’ è ricordata spesso)». Mario Ascheri è professore emerito di storia del diritto medievale e moderno e molto noto all’estero per i suoi lavori specialistici sui “*consilia*” e i manoscritti giuridici basso-medievali.

¹⁸ «(I, 28, A), SUI NOTAI DELL’UFFICIO MAGGIORE E SUI LORO COMPENSI. Stabiliamo che all’ufficio maggiore del Comune di Belluno sempre debbano essere eletti otto notai dai gastaldi della medesima scuola secondo quanto è stabilito dal loro rotolo, senza però contravvenire ai nostri statuti, e siano sostituiti ogni quattro mesi; e il loro compito consista nello scrivere semplicemente tutti gli atti relativi a questioni civili e pecuniarie, le sentenze, le prese, i precetti, le lettere sulla biada, sul vino e sugli altri beni condotti fuori città e distretto o da Agre e Ospedale di Zoldo, e tutto ciò che riguarda il loro ufficio. E qualora alcun atto civile, soprattutto fra quelli sopra ricordati, sia stato steso da qualche altro notaio invece che dagli ufficiali dell’ufficio maggiore, di fatto sia cassato e di nessun valore». (...). ENRICO BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, p. 145.

¹⁹ (I, 34, A), SULL’UFFICIO DEI BERROVIERI E SUL LORO SALARIO. Nel *Glossario* premesso all’edizione degli

A) *Statuimus et ordinamus quod baronerii domini rectoris et communis Belluni sint secundum quod provisum et ordinatum fuerit¹ per consilium communis Belluni et bene armati, videlicet quod habeat quilibet cirveleriam, spontonum seu spatam, lanceam et rodelam. Et dominus rector habeat pro eis salarium in statutis contentum et quod dicti baronerii et quilibet eorum teneantur, sint et esse debeant continue ad servicium communis et singularium personarum. Et quod dicti baronerii et quilibet eorum teneantur et debeant tempore iuramenti rectoris iurare de bene faciendo et legaliter secundum formam statutorum communis Belluni suum officium et de non accipiendo aliquid a commune Belluni nec ab aliqua singulari persona ultra id quod eis concessum est per statuta communis Belluni; et quod dicti baronerii, quando vadunt in servicium communis vel singularium personarum, possint et debeant recipere solucionem modo infrascripto, videlicet quando vadunt in servicium communis de precepto domini rectoris et vadunt in tali servicio et tali de causa propter quam non debent aliquid accipere ab aliqua singulari persona vel universitate, tunc habeant et habere debeant a² communi pro quolibet die soldos quinque parvorum pro quolibet baronerio qui iret in dictum servicium; et quando vadunt in servicium communis et tale servicium propter quod³ recipere possint et debeant solucionem ab aliqua singulari persona vel universitate, ut puta ad exigendum condempnacionem vel pignorandum de condempnacionibus vel collecta vel alia simili causa, tunc habeant et habere debeant solucionem hoc modo, videlicet in civitate Belluni et burgis denarios duodecim pro quolibet pignore quotcumque fuerint baronerii; in plebibus Domi et Casteoni, soldos duos parvorum; in plebibus Sedeci et Sancti Felicis, soldos quatuor parvorum; in plebibus Limane et Fruxede citra Rayum, soldos quatuor parvorum et in plebibus Lavacii et Alpagi, soldos quatuor parvorum; in Agurdo a⁴ Clusa inferius, soldos quinque parvorum; a Clusa vero superius, soldos octo parvorum; in **Zando**, soldos quinque usque ad **furnum**⁵ **Donti** et in dicto fumo abinde superius, soldos octo.²⁰*

*Idem observetur quando vadunt ad petitionem alicuius singularis persone et, si contingat dictos baronerios ire in Agurdum a muda Agri superius vel in **Zandum ab Hospitali Zandi** superius*

Statuti di Belluno del 1747 alla voce *Baroviero* è scritto: « ... che va a togliere le pignore da' debitori in compagnia del Commandadore ed anche a prendere le persone, secondo gli viene comandato». L'enciclopedia Treccani così ne parla: «**berrovière** (o **birrovière**) s. m. [dal provenz. *berrovier*, fr. ant. *berruier*, forse "«uomo, soldato della regione francese del Berry"», ant. – Birro, sgherro. In partic., erano così chiamati nei sec. 13° e 14° gli uomini armati che venivano assegnati ai priori per l'esecuzione degli ordini, o che i podestà, i bargelli, i Capitani del popolo portavano con sé quando si recavano a esercitare la loro carica in un comune: e chiamaronsi Priori dell'Arti ... e furono loro dati sei famigli e sei berrovieri (Compagni)».

²⁰ «A), Stabiliamo e ordiniamo che ogni Berroviere al servizio del sig. Rettore o del Comune di Belluno, secondo quanto è stato stabilito e ordinato dal consiglio maggiore di questa città, sia ben armato, e precisamente che ognuno di loro abbia una cervelliera (era un elmo modellato come una tazza che serviva per coprire il cranio), un'asta o una spada, una lancia e uno scudo. E il sig. Rettore dia loro il salario previsto dagli statuti; e che detti Barovieri siano e debbano essere continuamente al servizio del Comune e delle singole persone. E che ognuno di detti Berrovieri sia tenuto e debba giurare al Rettore di svolgere il proprio lavoro bene e legalmente, secondo quanto previsto dagli statuti del Comune, e di non ricevere alcunché da detto Comune né da altra singola persona oltre a quello che è loro concesso dagli statuti; e che detti Berrovieri, quando entrano al servizio del Comune di singole persone, possano e debbano ricevere il pagamento nel modo sottoscritto: ovvero quando lavorano per il Comune su mandato del sig. Rettore e per sua disposizione (per cui non devono ricevere alcunché da ogni singola persona o gruppo), abbiano e debbano avere dal Comune, per ogni singolo giorno 5 soldi di piccoli ciascuno; e quando vanno al servizio del Comune e per tale amministrazione svolgono il loro lavoro, possano ricevere il pagamento da ogni singola persona o gruppo, esigendo per esempio le somme delle pene pecuniarie o dei pignoramenti, etc., , abbiano allora e debbano essere pagati in questo modo: nella città di Belluno e nei borghi, 12 denari per ciascun pignoramento, indipendentemente dal numero dei Berrovieri; nella pieve del Duomo ((le sindacarie di Mier, Pedemonte e Oltrardo) e di Castion, soldi 2 di piccoli; nella pieve di Sedico e di san Felice, soldi 4 di piccoli; nella pieve di Limana e Frusseda (oltre il Rayum) soldi 4 di piccoli; e nella pieve di Lavazzo e Alpagio, soldi 4 di piccoli; in Agordo, da Chiusa inferiore, 5 soldi di piccoli; dalla Chiusa superiore, soldi 8 di piccoli; da **Zoldo** fino al **Forno di Dont** 5 soldi di piccoli; da detto Forno in su, 8 soldi».

pro capiendo et definendo et eum effectualiter ceperint ad petitionem alicuius singularis persone, tunc possint percipere solucionem a creditore ad cuius petitionem dicta fecerint modo infrascripto, videlicet si debitum fuerit de libris vigintiquinque parvorum vel abinde infra, soldos viginti parvorum; a vigintiquinque libris supra usque ad quinquaginta, soldos triginta parvorum; a quinquaginta vero supra, soldum unum pro libra, dummodo summa non excedat soldos centum parvorum quantacumque sit quantitas. Si vero iverit in villis de plano, videlicet in plebibus Domi et Casteoni, possint percipere terciam partem eius quod dictum est supra. In aliis vero plebibus de plano percipere possint dimidiam eius quod dictum est supra in montibus. Predictam solucionem percipere possint sive in montibus sive in plano pro quolibet pignore et pro qualibet detencione personali et non ultra, sive unus sive plures fuerint baronerii.²¹

*Si vero aliquis baronerius aliquid perciperet ab aliquo debitore vel ab aliquo alio nomine ipsius debitoris solvente causa non exequendi predicta, tunc in carceribus detrudatur et inde non relaxetur, nisi creditori ad cuius petitionem pro predictis exequendis iverit, restituerit id quod acceperit a debitore cum duplo. Salvo quod, si iverit ad predicta exequendum et nichil fecerit **sed per predictos non steterit**, tunc habere debeat sive in plano sive in montibus id quod taxatus est supra in presenti statuto, quando vadunt pro condempnacionibus et collectis exigendis. In preconibus vero servetur forma de preconibus et eorum officio et salario disponendis. Qui, si in aliquo contrafecerint, puniantur eo modo et forma ut supradictum est de baroneriis et quod dicti baronerii non possint neque debeant habere seu percipere solucionem a debitoribus, sed a creditoribus tantum; salvo quod, si qui ex dictis baroneriis irent cum domino rectore seu cum suo milite in Agurdum vel **Zandum ad furnos**, habeant pro quolibet die et pro quolibet baronerio soldos decem a communi et nichil aliud possint percipere ab aliqua singulari persona vel universitate occasione condempnacionum vel collectarum vel negociorum⁶ communis; et quod omnia pignora que dicti baronerii tunc facient in dictis locis occasiouis⁷ supradictis venire debeant in communi sine aliqua solucione facienda⁸ ipsis baroneriis.²²*

²¹ «Allo stesso modo si rileva che quando vanno a riscuotere i tributi dalle singole persone, o nel caso accada che detti Berrovieri debbano andare in Agordo (dalla muda di Agre in su) o in **Zoldo (dall'ospedale in su)** per arrestare o fermare qualcuno, e avranno ricevuto davvero l'incarico di riscossione dei tributi da alcune singole persone, allora possano ricevere il pagamento dal creditore, a richiesta del quale faranno le seguenti cose: se il debito era di 25 lire di piccoli o al di sotto, 20 soldi di piccoli; dalle 25 lire alle 50 lire, 30 soldi di piccoli; sopra i 50, 1 soldo per lira, in modo tale che la somma non ecceda i 100 soldi di piccoli, qualunque sia la quantità. Se invece andrà nei villaggi del piano, oppure nelle pievi del Duomo e Castion, possono ricevere la terza parte di ciò è sopra descritto. In verità nelle altre pievi del piano possono percepire la metà di ciò che è previsto per le zone montane. Possono percepire le suddette somme sia tra le montagne, sia nel piano per ogni pignoramento e per ciascuna detenzione personale e non di più, se saranno uno o più i Berrovieri».

²² «Se, però, qualche Berroviere dovesse percepire qualcosa da un debitore, anche se a titolo diverso da quello del debitore, per non eseguire la predetta causa, allora sia messo in carcere e per ciò non rilasciato, a meno che non fosse andato dal creditore per eseguire le azioni predette per una "supplica del medesimo, sarà restituito il doppio di ciò che ha ricevuto dal debitore. Salvo che qualora sia andato ad eseguire il predetto pignoramento e nulla abbia fatto, ma per costoro non vi sia stato, allora dovrà avere (sia nelle zone del piano che in quelle di montagna) ciò che è previsto per questa evenienza dal presente statuto per l'incarico di riscossione dei soldi delle condanne e delle collette. In verità nei preconi serve il ruolo che spetta ai preconi e che siano messi a disposizione sia l'incarico che la ricompensa. I quali, se dovessero contravvenire in qualcosa, devono essere puniti nello stesso modo e forma dei suddetti Berrovieri; e che detti Berrovieri non possano né debbano avere o percepire il pagamento dai debitori, ma soltanto dai creditori; salvo che, se alcuni di detti Berrovieri debbano andare con il sig. Rettore, o con un suo milite, in Agordo o **nei forni di Zoldo**, (nel qual caso) abbiano per ogni giorno e per ogni Berroviere 10 soldi del Comune e non percepiscano nient'altro da altre singole persone o gruppo in occasione delle condanne o delle collette o degli affari del Comune; e che, poi, tutti i pignoramenti che detti Berrovieri faranno in questi luoghi nelle occasioni sopraddette, dovranno essere portati nella sede del Comune, ma loro non dovranno fare alcun adempimento per l'estinzione dell'obbligazione».

Et commune debeat habere solucionem de dictis pignoribus modo infrascripto et suprascripto. Salvo eciam quod, si dicti baronerii tunc in predictis locis existentes irent in servicjurn singularium personarum ut puta ad inpignorandum vel alia simili causa, tunc habeant et habere debeant soldos quinque parvorum pro quolibet pignore quantumcumque⁹ fuerint baronerii, expensis debitoris. Et nichilominus suprascriptam solucionem recipiant baronerii a communi ut predictum est; et quod dicti baronerii non possint ire ad pignorandum aliquem pro debito singularium personarum expensis debitoris, nisi prius factum fuerit revellum per preconem.²³

Salvo quod, si debitor erit suspecta persona vel forensis, tunc creditor suis expensis possit facere pignorari talem debitorem et per vim pignora accipi facere et eciam personaliter detineri per ipsos baronerios eciam non facto revello et eciam personaliter detineri recepto sacramento a creditore de predictis; et facto revello per aliquem qui habitet in villis civitatis Belluni, furnis seu montaneis, nullus homo seu persona aliqua audeat vel presumat contrahere nec aliquem contractum facere, cuiuscumque condicionis existat, cum tali facienti revellum, facta prius proclamacione preconem ex parte rectoris in foro civitatis Belluni quod nullus homo vel persona audeat contrahere cum tali persona revelante et in scalis palacii civitatis Belluni nominando personam que facit revellum et ad cuius petitionem et precium sive p<r>esam, pena contrahenti cum revelante sive cum eo qui revellum fecerit, soldorum centum parvorum absque aliqua alia sententia ipso facto; et in eadem pena incidat ipse revelans qui sic contraxerit¹⁰ cum ipso.²⁴

Et predicta locum habeant sive per se contrahat sive per interpositam personam et predicta durent usque satisfecerit suis creditoribus vel dederit sufficiens pignus vel in concordia fuerit cum ipsis creditoribus et de predictis similiter fiat proclamacio, quarum penarum medietas sit communis et alia medietas creditoris qui creditor de predictis solus possit accusare et non alius vel eius procurator. Et idem observetur in quocumque et contra quemcumque qui non restituerit pignus preconem secundum preceptum ei factum ex parte domini rectoris alieni habitanti in villis, furnis seu montaneis civitatis Belluni. Et quod dicti baronerii, quando vadunt per civitatem Belluni et burgos, debeant portare arma sua penes se et saltem spatam et quod dicti baronerii in civitate Belluni nec subburgis non possint nec debeant bibere nec comedere in domo alicuius singularis persone, pena cuilibet baronerio contrafacienti in omnibus et singulis supradictis casibus soldorum viginti parvorum; excepto quam in casu portandi arma, in quo sit pena cuilibet contrafacienti soldorum quinque pro qualibet vice.²⁵

²³ «E debba avere dal Comune quietanza di detti pignoramenti nel modo qui previsto. Salvo che, se detti Berrovieri dovessero, poi, nei predetti luoghi al servizio di singole persone, per esempio per ipotecare o fare cose simili, allora abbiano o debbano avere 5 soldi di piccoli per ogni pignoramento, qualunque sia stato il numero dei Berrovieri, a spese del debitore. E comunque i Berrovieri ricevano le sopraccitate quietanze del Comune come è scritto sopra; e che detti Berrovieri non possano andare a pignorare alcunché per recuperare i debiti di singole persone a spese del debitore, se prima non sarà stato fatto l'opposizione del pignoramento da parte del Precone».

²⁴ «Salvo che, qualora il debitore sia stato persona sospetta o sia un forestiero, allora il creditore, a sue spese, potrà chiedere il pignoramento di tale debitore o l'esecuzione del pignoramento con la forza o anche il trattenimento personale da parte degli stessi Berrovieri, anche senza l'opposizione al pignoramento e sia anche personalmente trattenuto una volta ricevuto il giuramento verso il creditore dei predetti; e per quanti si oppongono al pignoramento che abiti sia nei villaggi della città di Belluno, sia nelle località in cui hanno sede i forni o tra le montagne, nessuno osi stipulare o fare alcun contratto, a qualsiasi condizione possibile, con quanti si oppongono al pignoramento, sia fatta fare dal Rettore dapprina la chiamata mediante il precone nel foro della città di Belluno, che nessun uomo osi avvicinarsi alla persona che si oppone al pignoramento e nelle scale del palazzo della città di Belluno, nominando qualcuno che faccia opposizione al pignoramento e alla supplica di quella persona e al pagamento o prelievo, sotto la pena, per colui che si unisca o collabori con la persona che si oppone al pignoramento o che con lui si opponga, a 100soldi di piccolida pagare "ipso facto" e senza altra diversa sentenza; e alla stessa pena sia comandato colui che si unisce all'oppositore del pignoramento».

²⁵ «E queste cose abbiano luogo sia che contratti da solo, sia che contratti per interposta persona, e le

Et procuratores communis vel maior pars ipsorum quolibet mense teneantur facere diligenter inquisitionem publice et secrete, si dicti baronerii observant omnia et singula suprascripta; et si invenerint eos vel eorum aliquem contrafacientes contra predicta, teneantur referre domino rectori, qui dominus rector teneatur et debeat eos condemnare infra octo dies post dictam relacionem sub vinculo sacramenti. Et si rector predicta non adimpleverit infra dictum terminum octo dierum, procuratores predicti teneantur infra octo dies sequentes predictos baroneros condemnare modo suprascripto, pena soldorum centum cuilibet procuratori qui non adimpleverit predicta. Et nichilominus syndicatores qui erunt electi ad sindicandum rectoris, teneantur de predictis facere diligentem inquisitionem tam contra rectorem quam contra baroneros. Et si aliquis ex predictis baroneriis poneretur in carceribus, non solvat aliquid pro introitu vel exitu. Et hoc habeat locum similiter in preconibus, si in carceribus ponerentur, et eciam in custodibus, si contingerint carcerari.²⁶

1sint... fuerit *su rasura*, forse *di et bene armati*, videlicet quod habeat quilibet *cirveleriam*. 2-*su rasura di pro*. 3 *ms. preterquam*. 4 *ms. et*. 5 *ms. furnus*. 6 *ms. negacionum*. 7 *ms. occasione*. 8 *corretto da fienda*(-aci- *su -ien-*, -en- *su -da eraso*, -*da aggiunto*). 9-q- *su altra lettera*. 10 *corretto da contrexerit* (a- *su prima -e-*)

LIBER SECUNDUS

(II, 4) - DE ELECCIONE CAPITANEORUM AGURDI ET ZANDI ET FORUM IURISDICTIONE²⁷

predette cose durino finchè abbia soddisfatto i suoi creditori o abbia dato un sufficiente pegno o abbia concordato con gli stessi creditori, e dei predetti similmente si faccia l'annuncio pubblico, delle quali penalità metà sia del Comune e l'altra metà del creditore, e che solamente costui (e non altri) possa accusare, oppure il loro procuratore. E si osservi, inoltre, in qualunque luogo e contro chiunque, chi non abbia restituito pegno al precone secondo la prescrizione a lui fatta dal sig. Rettore per i forestieri abitanti nei villaggi, nei forni o nelle montagne della città di Belluno. E che detti Berrovieri quando vanno per la città di Belluno e per i borghi, devono portare le armi a loro disposizione e almeno la spada; e che detti Berrovieri nella città di Belluno (e non nei sobborghi) non possano, né debbano bere, né mangiare nelle case di singole persone, sotto la pena per ciascun Berroviere che contravvenisse in tutti e nei singoli casi sopracitati, di 20 soldi di piccoli; eccetto che nel caso del porto d'armi, per il quale la pena per ogni inadempiente sarà di 5 soldi».

²⁶ «E i procuratori del Comune o la maggior parte di loro sono tenuti ad indagare mensilmente in maniera diligente e segreta se detti Berrovieri osservano ogni singola norma soprascritta; e se dovessero trovare uno o più di loro inadempienti alle norme siano tenuti a riferire al sig. Rettore, che è tenuto e dovrà condannarli entro 8 giorni da detta relazione, sotto vincolo di giuramento. E se il Rettore non dovesse adempiere a tali norme entro il termine di 8 giorni, i predetti procuratori, entro gli 8 giorni seguenti, dovranno condannare i succitati Berrovieri nel modo già prima evidenziato, pena 100 soldi di multa per ciascun procuratore che non vi adempisse. E nessun sindacatore che sia stato eletto per sindacare il Rettore, sia tenuto a fare una diligente indagine sui predetti, sia nei confronti del Rettore, sia nei confronti dei Berrovieri. E se qualcuno tra i predetti Berrovieri viene mandato in carcere non si liberi nessuno per l'entrata o l'uscita. E costui abbia un luogo simile a quello dei preconi se fosse messo in carcere, come pure tra le guardie, se fossero costrette al carcere».

²⁷ «(II, 4, A), SULL'ELEZIONE DEI CAPITANI DI AGORDO E ZOLDO E SULLA LORO GIURISDIZIONE. Stabiliamo che i cittadini della città e gli abitanti che vi paghino le tasse, siano iscritti al libro dell'estimo e delle collette del territorio di Belluno e siano maggiori di venticinque anni, debbano eleggere i Capitani di Agordo e Zoldo. E costoro possano esercitare la propria giurisdizione così come previsto dal Rettore, costringendo alle guardie e agli oneri, multando i disobbedienti e condannando fino ad una somma di venti soldi di piccoli; e ancora rendano giustizia a chi lo chieda fino ad un valore di cento soldi di piccoli, ma oltre questa cifra non possano esercitare la propria autorità. E possano indagare sui trasporti compiuti in quelle zone contro gli statuti e le disposizioni ivi vigenti, e multare e condannare i trasgressori secondo i costumi e le consuetudini del luogo, in modo però che la condanna non superi la somma di

A) *Statuimus quod capitanei qui solent eligi in Agurdo et Zando, eligantur et eligi debeant de civibus civitatis Belluni et habitatoribus ipsius civitatis Belluni qui faciant facciones cum ipsa civitate et sint scripti in libro extimi et collectorum terre Belluni et sint maiores annis vigintiquinque. Et quod ipsi capitanei valeant et possint in illis partibus in quibus essent electi capitanei, iurisdictionem exercere in cogendo nomine ad faciendum custodia set alia onera que ipsis capitanei fuerin mandata fieri tacere per rectorem et commune Belluni; et inbedientes mulctare e condempnare usque ad summam soldo rum viginti parvorum pro suo motu et autorictate. Et ius reddere petentibus et litigantibus in illis partibus usque ad summam soldorum centum parvorum; et ultra dictam summamius non possit reddere nec iurisdictionem exercere. Et si fecerint acta coram ipsis facta, sentencie, precepta per ipsos lata nullius sint momenti, prescripcione aliqua voluntatis¹ interponende non obstante. Et possint cognoscere de trainis que fiunt in illis partibus contra ordines et statuta locorum ubi sunt capitanei. Et delinquentes in traynis mulctare et condempnare secundum morem et consuetudinem loci, dummodo condempnacio alicuius trayne non transcendat summam soldorum viginti parvorum et ultra suprascriptam summam in aliquo casu non possint aliquem condempnare vel mulctare. Et quod condempnaciones et mulcte per ipsos facte iuridice et iuste perveniant in ipsum capitaneum et sue sint pro eius labore. Et si plus aliquem condempnaverit vel mulctaret vel ab aliquo aliquid acciperet quam suprascriptum² est vel aliter, incidat in penam decem librarum parvorum et pro singula vice. Et nichilominus quadruplum eius quod indebite aliquem condempnaverit vel ab ipso extorserit eidem condempnaverit vel a ipso extorserit eidem condempnato³ vel a quo peccuniam extorserit, restituere et solvere compellatur. Et quod predicti capitanei de rixis et maleficiis que ibi⁴ fierent, non possint cognoscere nec se impedire debeant in condempnando, sub pena librarum vigintiquinque parvorum pro qualibet rixa vel rumore seu delicto, cuiuscumque maneriei sit rixa, rumor³ vel maleficium, nec eciam de quomodolibet turbate possessionis se valeant impedire sub dicta pena, sed de omnibus predictis cognoscatur per rectorem Belluni. Et quod semper dicti capitanei, quando vadunt <ad> eorum officium sive capitaneatum, debeant iurare coram domino rectore civitatis Belluni de bene et legaliter operando officium suum et non se impedire in aliquo nec iurisdictionem exercere nec aliquid accipere ultra id quod sibi concessum est ex forma suprascripti statuti. Et teneatur massario communis Belluni bonam et ydoneam securitatem prestare de centum ducatis auri racione suprascripta et eorum officium durare debeat per unum annum et non ultra, in quo anno pro eorum salario habere debeant a commune Belluni singulo mense libras decem parvorum et non plus. Et in fine sui regiminis seu officii debeant stare ad syndicatum coram rectore et consulibus*

venti soldi di piccoli e oltre tale cifra non possano in alcun modo condannare qualcuno; e le condanne e le multe inferte spettino allo stesso capitano per il proprio impegno. E se avesse condannato o multato qualcuno ad una cifra superiore, paghi dieci lire di piccoli per ogni singola occasione e sia tenuto e costretto a restituire il quadruplo di ciò a cui indebitamente abbia condannato qualcuno. E i predetti Capitani non possano indagare sulle risse e i delitti che si verificano nelle loro zone e debbano astenersi dal condannare, pena venticinque lire di piccoli per ogni rissa o schiamazzo o delitto, di qualsiasi tipo siano, né possano (a rischio della stessa pena) occuparsi delle appropriazioni indebite, ma tutti questi casi siano rinviati al Rettore. E sempre i Capitani, quando entrano in carica, debbono giurare davanti al signor Rettore della città di Belluno di operare correttamente e secondo la legge e di non esercitare il proprio incarico né di prendere alcunché oltre ciò che è loro concesso sulla base degli statuti; e siano tenuti a versare al massaio del Comune cento ducati d'oro di garanzia e il loro incarico duri per un anno e non oltre, e per quell'anno dal Comune di Belluno debbano ricevere come salario dieci lire di piccoli al mese e nulla più e allo scadere del proprio mandato debbano essere sindacati davanti al Rettore e ai Consoli della città di Belluno e render conto della propria amministrazione entro quindici giorni dalla cessazione del loro incarico. E chiunque sia stato capitano ad Agordo o a Zoldo per un anno, non possa ricoprirvi l'incarico per un altro anno fino al compimento dei tre successivi, né direttamente né in nome di un altro, direttamente o indirettamente, pena cento lire di piccoli e la restituzione al Comune di Belluno del triplo del salario ricevuto per tale incarico. E su ciò si possa indagare fino a dieci anni dopo la violazione». (...). ENRICO BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, pp. 70-71.

civitatis Belluni et reddere rationem sue villicacionis⁶ et cuicumque de iure et iusticia respondere ratione villicacionis sue usque ad dies quindecim post depositum suum officium. Et quicumque fuerit capitaneus in Agurdo vel Zando per unum annum, non possit esse ultra illum annum capitaneus in dictis⁷ partibus usque ad tres annos futuros post dictum annum, per se nec per alium nec pro alio directe vel per obliquum, sub pena librarum centum parvorum et restitutionis totius salarii quod habuisset ratione dicti capitaneatus vel officii in triplum communi civitatis Belluni. Et de predicto cognosci possit ad annos decem postquam contra predicta venerit. Et sit precisum.

¹ vo- su altre due lettere, forse r- e primo tratto di -a.² ms. quasi suprascriptum. ³ms. condempnacio. ⁴ corretto da sibi (s- erasa). ⁵ ms. timor. ⁶ corretto da parola parzialmente erasa. ⁷ su rasura.

B)²⁸ *Statuimus et ordinamus quod quilibet homo et persona, cuiuscumque condicionis et status existat, sive forensis sive terrigena et districtualis Belluni offenderit seu offendi fecerit in plebatu Agurdi et Zandi vel eorum villis ab Agro superius et Hospitali Zandi superius aut iniuriaverit vei iniuriam fecerit dicto vel facto capitaneis Agurdi vel Zandi vel alteri ipsorum, condempnetur in quadruplum eius quod condempnandus esset ex forma aliorum statutorum, si similem iniuriam alteri persone intulisset, positorum in tercio libro de maleficiis; que pena augeri vel minui non possit ullo modo per dominos rectorem, vicarium vel consules pretextu confessionis vel pacis vel arbitrii eis vel alteri ipsorum concessi ex forma aliquorum statutorum communis Belluni, statuto, lege, decreto aut reformatione in contrarium loquentibus protinus non obstantibus.*

(II, 17) - DE PRESIS,²⁹ SENTENCIIS ET PRECEPTIS RUBRICA³⁰

²⁸ «B), Stabiliamo e ordiniamo che qualunque persona, di qualsiasi condizione e stato, forestiero o distrettuale abbia fatto offendere nelle pievi di Agordo e Zoldo o nei loro villaggi da Agre in su e da Ospitale di Zoldo in su, o abbia ingiuriato con parole o azioni i Capitani di Agordo o Zoldo, sia condannato al quadruplo di quanto non averrebbe se avesse ingiuriato qualche qualche altra persona, come detto nel terzo libro degli statuti, sui delitti; pena che non può essere aumentata o diminuita in alcun modo dal sig. Rettore o dal Vicario o dai Consoli col pretesto di una confessione, di una rappacificazione o del loro arbitrio o di qualsiasi altra facoltà concessa dagli statuti del Comune di Belluno, nonostante qualche altra norma statutaria o legge o disposizione o decreto contrario».

²⁹ Per il termine “prese” nel vocabolario “DU CANGE, et al., *Glossarium mediæ et infimæ latinitatis*, Niort, L. Favre, 1883-1887”, a pag. 908 si trova la seguente spiegazione: «*Captiones alias Prisaë, dictum quidquid ad expensas regis seu domini capitur super subditos et tenentes, quod legitimè et debitè persolvi debet*».

³⁰ «(II, 17), RUBRICA SULLE PRESE, LE SENTENZE E GLI OBBLIGHI. Stabiliamo che gli abitanti di Agordo (da Agre in su) e dall'Ospitale di Zoldo in su, o di fuori distretto, costretti ai prelievi forzosi dei debiti e a qualsiasi dispositivo legale o condannati da parte del giudice della comunità di Belluno a pagamenti in denaro o in beni mobili a favore di qualche cittadino di Belluno o del suo distretto e che adempiono correttamente alle fazioni e alle collette del comune, se non pagheranno entro il termine fissato nelle sentenze o prese in qualsiasi altra disposizione di legge, vengano arrestati o imprigionati nel carcere della città di Belluno finché non avranno soddisfatto agli obblighi verso i loro creditorie hanno ottenuto un prelievo forzoso o una sentenza o una prescrizione da parte di un giudice che sentenzi nella città di Belluno. Fatto salvo che se vorrà approvare una soluzione o un patto, o una convenzione, o un'altra legittima difesa dalla quale non sia obbligato ad onorare tale debito, sia ascoltato e ammesso a difendersi, rimanendo sempre in carcere; ma se avrà presentato una giusta proposta per il pagamento del debito e delle spese sostenute dal suo creditore, allora debba essere scarcerato. E ciò che viene stabilito, non solo si applichi per le azioni future, ma anche alle passate, fatto salvo che, prima che le persone vengano arrestate, esse vengano avvertite tramite un messo del Comune su mandato del Rettore o del Vicario della città di Belluno, o di persona inviata dallo stesso Rettore o Vicario, sia che sia reperibile o no, prestando fede alla relazione ispettiva del messo fatta presso la casa di abitazione; e se non ha domicilio, allora sia fatta almeno alla casa dove abitò. Qualora non vi abitasse abitualmente, allora, in questo caso, se il contratto sarà stato fatto nella città di Belluno o nel suo distretto, sia sufficiente che venga chiamato

H) *Statuimus quod omnes habitantes ab Agro superius et Hospitali¹ Zandi superius vel extra districtum obligati in² presis vel preceptis et³ quibuscumque instrumentis vel condempnati per iudicem communis Belluni in peccunia vel rebus mobilibus alicui habitanti in civitate Belluni vel eius districtu et solventi collectam⁴ et facienti⁵ facciones cum commune Belluni, si non solverint ad terminum contentum in sentenciis vel presis seu preceptis et quibuscumque instrumentis, capiantur et detineantur in carcere communis Belluni donec satisfecerint suis creditoribus habentibus presas vel sentencias seu precepta aut quecumque instrumenta per iudicem reddentem rationem in civitate Belluni. Salvo quod, si voluerit probare solucionem vel pactum vel convencionem vel aliam legitimam defensionem ex quo non teneatur ad solucionem dicti debiti, audiatur et admittatur eius defensio semper manendo carceratus; sed si presentaverit bonam satisfacionem de⁶ debitum solvendo et expensas ipsi suo creditori, tunc debeat de carceribus relaxari. Et quod dictum statutum non solum se ad futura extendat, sed etiam ad preterita, hoc salvo quod, antequam capiantur persone, admoneantur per preconem communis de mandato rectoris vel vicarii communis Belluni vel per ipsum rectorem vel vicarium personaliter, si reperiri potest vel si reperiri non potest, credendo de hoc relacioni preconis ad domum sue habitacionis; et si habitacionem non habet, tunc ad domum in qua habitare consuevit. Et si habitare non consuevit, tunc hoc ultimo casu, si contractus factus fuerit in civitate Belluni vel districtu, sufficiat clamari in scalis palacii et in foro et in ponte Doyoni alta voce quod talis debitor usque ad quindecim dies veniat ad solvendum vel se concordandum cum tali suo creditore, nominando presam vel sentenciam vel preceptum seu instrumentum propter quod sibi est obligatus. Et si non venerit infra dictum terminum quindecim dierum, tunc abinde in antea possit detineri et carcerari debeat ut dictum est, salvis semper statutis loquentibus de daciis, fictis, livellis et revellis et mercedibus quorum occasione possint detineri ut dictant dicta statuta.*

¹corretto da Hostatali (-pi- su primo -ta-). ²su rasura. ³nel margine interno con segno di inserzione. ⁴-lecta-surasura. ⁵ms. faciendi⁶ms. et.

(II, 19) - DE PIGNORIBUS ET MODO PIGNORANDI RUBRICA³¹

ad alta voce sulla gradinata del palazzo o del tribunale e sul ponte "Doiona" affinché tale debitore si presenti entro 15 giorni per pagare o concordare il pagamento con il suo creditore, citando la sentenza di prelievo forzoso a motivo del quale è obbligato. E se non si presenterà entro detto termine di 15 giorni, allora da quel momento in avanti possa essere arrestato e debba essere tenuto in carcere come già detto, fatti salvi sempre gli statuti che parlano di dazi, fitti, livelli e di opposizioni ai pignoramenti e di redditi, in occasione dei quali possono essere arrestati, come impongono detti statuti».

³¹«(II, 19), RUBRICA SUI PIGNORAMENTI E SUL MODO DI PIGNORARE. Parimenti stabiliamo che ogni volta che un pegno debba essere stimato con le modalità e formalità sopra descritte, è evidente che venga scelto un perito stimatore da parte del creditore e un altro da parte del debitore, i quali presteranno giuramento davanti al sig. Rettore o al suo Vicario di stimare il pegno giustamente e fedelmente. E tale pegno, dopo che sarà stabilito da una disposizione del Rettore o del suo Vicario, dovrà essere stimato entro 5 giorni qualora si trovi ad Agre o **nella parte inferiore all'ospedale di Zoldo**. Nella parte superiore a detti luoghi fino a 10 giorni; questa stima del pegno deve essere fatta entro detto termine in forma scritta o in forma orale e presentata al sig. Rettore, o al Vicario, o ad un Ufficiale e riportata in atti ufficiali. E ciò sotto pena di 10 lire per ciascun condannato a causa dello stesso fatto a meno che non sia sopraggiunto un giusto impedimento a mezzo dell'arbitrato di un giudice. E coloro che valutano abbiano per il loro lavoro 14 denari da spartirsi tra loro per ogni lira; e questi denari siano pagati per le spese del pignoramento. E se detti valutatori non fossero concordi nella loro stima stabiliamo che ne venga nominato un terzo dal sig. Vicario. E quindi ciò che a maggioranza dei tre valutatori saà deciso, sia ratificato e i detti 14 denari per lira siano divisi tra gli stessi tre. E se il debitore rifiutasse di dare la stima da parte sua secondo il precetto fatto personalmente a lui o al suo domicilio mediante un preconem, su mandato del Vicario, o sia contumace nel fornirlo, allora da parte di detto Vicario sia assegnato un perito stimatore per la parte dell'om stesso debitore. E questo statuto sia valido a decorrere dall'anno 1350, indizione terza».

E) *Item statuimus quod quodcumque pignus <debet> extimari ut suprascriptum est, quod forma infrascripta servetur, videlicet quod eligatur unus extimator ex parte creditoris et alter ex parte debitoris quibus deferatur sacramentum per dominum rectorem seu vicarium <de iuste et fideliter extimare pignus. Quod pignus, postquam preceptum fuerit per dominum rectorem seu vicarium>¹, debeant extimasse usque ad quinque dies ab Agro et **Hospitali de Zando inferius**. A dictis vero locis superius usque ad decem dies, quam extimacionem infra dictum terminum in scriptis aut ore tenus debeant declarare domino rectori seu Vicario vel officiali; conscribi debeat dicta extimacio in actis officialis. Et hoc sub pena librarum decem pro quolibet² condempnato, in quam penam incidat ipso facto nisi iustum intervenerit impedimentum arbitrio iudicis. Et habeant dicti extimatores pro eorum labore denarios quatuor pro libra communicandos inter se, qui denarii solventur³ expensis pignoris. Et si dicti extimatores non possent esse concordēs in dicta extimacione, quod tunc per dominum vicarium eligatur tercius. Et tunc quod per maiorem partem ipsorum trium extimatum erit, sit ratum et inter ipsos tres communicetur dicti quatuor denarii pro libra. Et si debitor recusaret extimacionem dare ex parte sua iuxta preceptum sibi factum personaliter vel ad domum per preconem de mandato vicarii, aut contumax esset in dando, tunc per dictum vicarium detur extimator pro parte ipsius debitoris. Et hoc statutum vendicet sibi locum a millesimo CCC quinquagesimo, indicione tercia.*

¹integrazione desunta dal ms. 541. ²segue pro.³corretto da solvantur(-e-su -a-).

(II, 25) - DE SALARIO ET MERCEDE TESTIUM RUBRICA³²

*Item insuper, ne testes a suis comodis pro alienis negociis evocentur, statuimus et ordinamus quod, si aliquis produxerit vei citari fecerit aliquem testem forensem qui esset alias recessurus causa testimonii perhibendi vel absentem extra muro set burgos civitatis, teneatur producens tali testi facere expensas secundum qualitatem testis producti, videlicet si est de montaneo ab Agro et **Hospitali Zandi superius**, habeat in die a producente soldos octo parvorum quilibet testis pro expensis et dampno; si vero fuerit villarum de plano, habeat singulo die soldos quinque parvorum; si de civitate et burgis, nichil percipiat. Forenses vero alias recessuri, ut superius dictum, percipiant expensas secundum qualitatem persone forensis et testis. Hoc addito quod, si testes productos per partem tabellio non examinaverit ea die qua producti fuerint ad deponendum, teneatur tabellio ad illas expensas ultra illam diem, nisi iustum impedimentum tabellioni accesserit evidenter, propter quod <eos> vel eorum aliquem examinare nequierit arbitrio iudicis.*

(II, 30) - DE INTERDICTIS ET SEQUESTRACIONIBUS RUBRICA³³

³² «(II, 25), SUL SALARIO E LA RICOMPENSA PER I TESTIMONI. Inoltre, affinché i testimoni possano essere convocati per affari altrui tralasciando i propri, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno abbia presentato o fatto citare qualche testimone straniero che altrimenti non si presenterebbe a testimoniare o che sia al di fuori delle mura e dei borghi della città, sia tenuto a pagare le spese in base al teste presentato; pertanto, se viene dai monti, ossia da Agre e **dall'Ospedale di Zoldo in su**, il teste riceva otto soldi di piccoli al giorno per le spese e come risarcimento; se invece viene dai villaggi del piano, riceva cinque soldi di piccoli al giorno; se abita in città o nei borghi, non percepisca nulla. Gli stranieri, invece, che altrimenti non si presenterebbero, ricevano un compenso in base alla qualità della persona. A ciò si aggiunga che, se il tabellone non avrà esaminato i testimoni presentati da una delle due parti nel giorno stabilito per la deposizione, lo stesso tabellone sia tenuto a pagare le spese oltre il giorno fissato, a meno che un contrattempo reale non ne abbia evidentemente ostacolato il lavoro e non gli abbia impedito raccogliere le testimonianze». (...) ENRICO BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, p. 91.

³³ «(II, 30), RUBRICA SUGLI INTERDETTI E I SEQUESTRI. Stabiliamo e ordiamo che il Rettore del Comune di Belluno su richiesta di ciascuna persona che faccia le fazioni con il Comune di Belluno o per il fatto che paghi le collette possa e debba sequestrare e far sequestrare come pegni dal Precone della città di Belluno i beni mobili di ciascun suo debitore, forestiero o sospetto. E **per sospetto** si intenda anche colui che, forestiero o locale, non possiede beni

A) *Statuimus et ordinamus quod rector civitatis Belluni, ad postulacionem cuiuscumque persone facientis facciones cum commune Belluni vel solventis collectam tantum, possit et debeat intromittere et sequestrare et <pro> pignora¹ accipi facere per preconem civitatis Belluni res mobiles quascumque sui debitoris forensis vel suspecti. Et suspectus intelligatur eciam quicumque, sive forensis sive terrigena, qui non possidet inmobilia sufficiencia ad debitum vel esset de montaneis ab Agro et **Hospitali Zandi superius**, dummodo domino rectori constet de debito antequam faciat sequestracionem per instrumentum vel presam vel per testes seu testem in eo casu in quo sufficiat vox unius testis in die feriato eciam solempni vel per sacramentum creditoris.*

¹ms. pignorare.

INCIPIE LIBER TERCIVS DE MALEFICVS

(III, 29) - RUBRICA QVOD QVELIBET VILLA SEV FVRNVM HABERE DEBEAT IVRATVM³⁴

A) *Item quod quelibet villa seu furnum seu homines cuiuslibet regule seu ville vel furni de districtu Belluni continue habere debeant et habeant iuratum secundum usum et consuetudinem suam, sub banno soldorum sexaginta pro qualibet villa seu regula. Et quelibet villa in qua habitant et sint tres massarie tantum vel pauciores, sit et esse debeat de iuraria alterius ville seu regule proximioris sub pena superius nominata.*

B)³⁵ *Item quod nullus imponatur iuratus minor decem et octo annis et maior sexaginta nec aliqua vidua que non habeat filium vel nepotem in domo secum stantem maiorem decem et octo annis, possit constringi ad dictum officium exercendum.*

C)³⁶ *Iurati villarum teneantur infra quindecim dies postquam rector intraverit in regimen civitatis Belluni, iurare et facere apud massarium singulas securitates quinquaginta librarum*

immobili sufficienti a coprire il debito o fosse delle zone montane da Agre e **dall'Ospedale di Zoldo in su** purché al sig. Rettore risulti la consistenza del debito, prima che faccia il sequestro mediante un dispositivo legale o un prelievo forzoso o tramite testimoni o un testimone, nel caso sia sufficiente la parola di un unico teste, nel giorno feriale e anche in uno festivo o tramite il giuramento del creditore».

³⁴ «(III, 29, A), CHE OGNI VILLAGGIO O FORNO ABBIA IL PROPRIO GIURATO. Stabiliamo inoltre che ogni villaggio o forno o gli uomini di ciascuna regola o villaggio o forno del distretto di Belluno debbano continuare ad avere e abbiano un giurato, eletto secondo i loro usi e le loro consuetudini, pena una multa di 60 soldi di piccoli per ogni villaggio o regola. E in ciascun villaggio in cui vi siano soltanto 3 massarie, o anche di meno, vi sia e debba essere della Giudicaria di un altro villaggio o regola vicina, a pena della multa sopracitata».

³⁵ «B), Inoltre che nessuno elegga un giurato minore di 18 anni o maggiore di 60, né alcuna vedova che non abbia un figlio o un nipote che non sia con lei residente ed abbia più di 18 anni, che possa essere costretto ad esercitare detto incarico».

³⁶ «C), I Giurati dei villaggi sono tenuti, entro 15 giorni dalla data di insediamento del nuovo Rettore, a giurare e dare una garanzia al massaro di 50 lire di piccoli, o una maggior somma a discrezione del Rettore e dei Consoli, a seconda della rilevanza del villaggio nel quale loro dovranno operare, e denunciare le risse e i delitti, secondo quanto stabilito dagli statuti, e dovranno denunciare tutti quelli che tengono armi proibite e le portino per il villaggio, contro le disposizioni degli statuti, e dovranno catturare tutti i malfattori e i banditi a qualunque titolo e causa, eccetto che per i debiti verso altre persone. Salvo ciò che è detto nello statuto sui debitori che risiedono nelle zone di montagna, sotto la rubrica "Delle modalità e formalità per andare in Agordo". E per quanto in loro potere, cercheranno di catturare i condannati che risiedono nei loro villaggi e li consegneranno al signor Rettore del comune di Belluno e non li aiuteranno né consiglieranno né favoriranno. E denunceranno tutti gli abitanti della loro villa che

parvorum vel maioris summe, ad arbitrium rectoris et consulum secundum qualitatem ville quod ipsi denunciabunt rixas et maleficia, secundum formam statutorum et denunciabunt omnes tenentes arma vetita et portantes per villam contra formam statutorum et quod capient malefactores et forbannitos omnes ex quacumque causa, non pro debitis singularis persone. Salvo statuto quod loquitur de debitoribus commorantibus ad montaneas sub rubrica «De modo et forma eundi in Agurdum». Et condempnatos ad suum posse facient de capiendis eos si steterint in suis villis, et eos domino rectori communis Belluni presentabunt et eis non prestabunt auxilium, consilium vel favorem; et denunciabunt omnes quos sciverint vel scire potuerint de sua villa tenentes vel recipientes aliquem forbannitum vel prestantes auxilium, consilium vel favorem alicui forbannito; et cum preconibus et nunciis communis Belluni ibunt ad capiendum forbannitos et conductum ad capiendum tenutas et pignora edam per vim, si eis mandatum fuerit per rectorem vel eius vicarium, et eis dabunt omne auxilium quod poterunt ad ea complenda; et pignora accipient et conducent seu conduci et portari facient ad civitatem ad terminum sibi datum et illa creditori consignabunt vel massario communis, si pro condempnationibus vel debitis communis accepta fuerint. Et generaliter omnia precepta eis per rectorem facta attendent et observabunt secundum formam statutorum et reformationum consilii communis Belluni. Et, si predictam securitatem non fecerint et non iuraverint, condempnetur quilibet iuratus in soldis sexaginta et tociens quociens non fecerit iuxta preceptum factum et clamacionem et commune ville similiter in soldis sexaginta condempnetur. Et quod infra tres vel quatuor dies post introitum regiminis rectoris, eligantur per consules tres vel quatuor boni homines pro quolibet fumo de dicioribus et potencioribus qui infra dictum tempus quindecim dierum simile sacramentum et securitatem facient centum librarum pro quolibet quod curabunt et cum effectu facient quod iurati suarum iurariarum supradicta omnia et singula facient et observabunt et cum eis erunt ad complendum predicta et exequendum, cum fuerint per nuncium communis Belluni vel litteras requisiti vel per ipsos iuratos et omnia precepta et mandata rectoris attendent et observabunt secundum formam iuris et statutorum et reformationum consilii communis Belluni; et si predictum sacramentum et securitatem non fecerint seu facere recusaverint, quilibet eorum condempnetur in libris decem parvorum pro qualibet vice qua sibi preceptum fuerit per rectorem seu vicarium; et durare debeant predictae securitates per unum annum et singulo anno sic debeant eligi et securitates et sacramentum sic renovari. Et intelligantur omnes supradicte securitates facte massario pro communi et scripte per aliquem ex notariis massarii vel sapientum esse legitime et de iure facte,

diano rifugio, ricevano, aiutino, consiglino o favoriscano qualche bandito; e assieme ai preconi e ai nunzi del comune di Belluno andranno ad arrestare i banditi o fare pignoramenti se così fosse loro comandato dal Rettore o dal suo Vicario, e presteranno loro tutto l'aiuto necessario; e nei termini assegnati porteranno o faranno portare in città i beni pignorati, e li consegneranno al creditore o al massaro del comune (...). E in generale seguiranno e osserveranno tutti gli ordini fatti loro dal rettore, secondo quanto stabilito dagli statuti e dalle delibere del Consiglio del comune di Belluno. E qualora non abbia versato la suddetta garanzia e prestato il giuramento, ogni giurato e il suo villaggio siano condannati a sessanta soldi e al pagamento di quanto era stato ordinato. Ed entro tre o quattro giorni da quando sia iniziato il mandato del Rettore, siano eletti dai Consoli tre o quattro uomini onesti dei più ricchi e potenti per ciascun forno, che entro quindici giorni e versando una garanzia di cento lire ciascuno, giurino similmente di far in modo che i loro Giurati rispettino tutti i suddetti ordini e di affiancarli per compiere quanto previsto nel caso in cui sia loro imposto da nunzi del comune di Belluno o da qualche lettera o dai Giurati medesimi e di rispettare e osservare tutti gli ordini e i mandati del Rettore, secondo quanto previsto dal diritto, dagli statuti e dalle delibere del Consiglio di Belluno. E qualora non abbiano prestato il giuramento né versato la garanzia, ciascuno di loro sia condannato a dieci lire di piccoli per ogni occasione; e tali garanzie durino per un anno e ogni anno si debbano rieleggere in questo modo e debbano essere prestati giuramento e garanzia. E tutte le suddette garanzie si intendano versate al massaro e trascritte da uno dei notai del massaro o dei sapienti (...). E per tali garanzie, i Giurati e quelli dei forni possano e debbano prendere [denaro] dagli abitanti più ricchi del proprio villaggio, se ad arbitrio del rettore i cittadini non fossero in grado di versarle».

qualitercumque scripte et stipulate fuerint; nec eis seu contra eas aliquid opponi possit de iure vel de facto. Et tam principales quam fideiussores, quem prius voluerit rector vel vicarius communis Belluni possit facere detineri et pignorari in solidum, nisi fuerit aliquis qui tantum se pro parte sua voluerit obligare. Et possint et debeant in dictis securitatibus iuratorum et illorum de furnis predictorum accipi de suis vicinis dicioibus de villa, si cives eas facere non possent arbitrio rectoris.

D)³⁷ *Statuimus quod communia villarum et iurati ac edam de furnis electi homines ad securitates faciendas¹ per consules secundum formam statutorum, teneantur facere et observare et observari facere cum effectu et curare omnia et singula que in eorum securitatibus continentur, sub pena securitatis et ubi statuta non essent minorem penam imponencia vel minoris quantitatis in arbitrio rectoris et consulum, secundum facti qualitatem et condicionem personarum.*

¹ms. facientes.

E)³⁸ *Item quod iuratus ville in qua maleficio commissum fuerit, infra tercium diem ab Agro et **Hospitali Zandi** inferius et iurati Agurdi et **Zandi** et eorum plebatus infra quinque dies a die commissi maleficii per sacramentum, teneantur denunciare rectori seu Vicario in civitate Belluni de maleficio perpetrato et nominare quem dicitur fecisse maleficio et in quam personam dicitur commissum et <testes> qui ibi fuisse dicuntur. Quod si non fecerint, commune ville in libris decem parvorum pro banno condempnetur; et si ex delieto sequeretur pena mortis vel abscisionis membri, in libris vigintiquinque parvorum communi Belluni condempnetur et iuratus in soldis centum parvorum; et si de abscisione vel morte, pena librarum decem parvorum pro banno condempnetur. Et teneatur iuratus incontinenti bona rixancium et delinquentium mobilia et in mobilia intromittere et ea in scriptis dare et manifestare rectori seu Vicario.(...)*

G)³⁹ *Item quod quilibet qui electus fuerit per suam regulam ad officium iuarie, teneatur et debeat illud officium exercere per unum annum vel saltem per sex menses. Et quod nulla regula possit ipsum mutare nec iuratum facere pro minori spacio sex mensium, sub pena librarum decem parvorum, salvo omni iusto impedimento arbitrio rectoris et consulum.*

³⁷ «D), Abbiamo stabilito che le comunità regoliere dei villaggi e anche gli uomini dei forni (scelti da parte dei Consoli perché garantiscano la riscossione dei crediti, secondo le disposizioni degli statuti), siano impegnati a far osservare e a far sì che siano osservati con risultato, e a curare, tutte e singolarmente quelle cose che sono racchiuse nelle norme di sicurezza sul recupero dei crediti previste negli stessi, sotto pena digaranzia di un debito ricevuto e che, dove non ci fossero (norme specifiche) negli statuti, sia inflitta una pena minore o di minor quantità a giudizio del Rettore e dei Consoli, secondo la gravità del fatto e la condizione delle persone».

³⁸ «E), CHE OGNI VILLAGGIO O FORNO ABBAIA IL PROPRIO GIURATO. Il giurato del villaggio in cui sia stato commesso un delitto, entro tre giorni se di una villa che si trova da Agre e **da Ospitale di Zoldo in giù**, entro cinque giorni se di Agordo o **Zoldo** e delle loro pievi, per giuramento sia tenuto a denunciare al Rettore o al Vicario il delitto commesso e indicare l'indiziato, la vittima e i testi. Qualora non lo faccia, la comunità del villaggio sia condannata a dieci lire di piccoli e, qualora da tale delitto derivi la pena capitale o l'amputazione di un membro, paghi venticinque lire di piccoli al Comune di Belluno. E il giurato sia condannato a cento soldi, ma nel caso in cui sia prevista la pena capitale o l'amputazione di un membro, paghi dieci lire di piccoli. E ogni giurato sia tenuto a sequestrare immediatamente i beni mobili e immobili di rissanti e delinquenti e dame notizia scritta al Rettore o al Vicario». (...).(…). ENRICO BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, pp. 72-73.

³⁹ «G), Chiunque sia stato nominato giurato dalla propria regola, sia tenuto e debba svolgere la funzione per un anno o per lo meno sei mesi; e nessuna regola lo possa cambiare o nominare qualcuno per meno di sei mesi, pena dieci lire di piccoli, salvo ogni impedimento, ad arbitrio del Rettore e dei Consoli». (Ibidem, p. 73).

INCIPIIT LIBER QUARTUS DE DACIIS. ET PRIMO DE DACIIS IN GENERALI

(IV, 16) - QUOD NULLUS POSSIT AFFIDARI IN PREIUDICIUM DACIARIORUM RUBRICA⁴⁰

Statuimus quod nullus qui habitet et stet¹ ab Hospitali Zandi superius et ab Agro superius, qui fuerit obligatus daciario vei mudario communis Belluni occasione dacia vel mude, possit nec debeat affidari per rectorem civitatis Belluni ad veniendum Cividadum² in preiudicium daci<ari>orum vel mudariorum. Salvo quod pro criminalibus causis pro veritate inquirenda et erruenda et pro inquisicionibus et faccionibus communis Belluni et prefati domini nostri pro ipsis solvendis vel expediendis et pro testificando in causis civilibus possit affidari. Et affidacio aliter facta per rectorem non valeat in eorum preiudicium, et hoc non obstantibus aliquibus aliis statutis communis Belluni et specialiter statutis loquentibus de affidacione fienda per rectores. Hoc addito et salvo quod omnes homines et persone venientes ad nundinas sanctorum Lucani et Martini sint affidati ab omnibus daciis et condempnacionibus peccuniariis et debitis singularium personarum toto tempore nundinarum, secundum clamacionem factam de ipsis nundinis. Et similiter in mercatis sanctorum Blasii, Stephani et Georgii et ipsa die et post dicta mercata per unum diem in quibus sint affidati.

1 corretto da stat (-e- su -a-) 2 ms. cividadum.

(IV, 18) - QUALITER NON FACIENTES FACCIONES POSSINT CITARI IN SCALIS PALACII RUBRICA⁴¹

⁴⁰ «(IV, 16), CHE NESSUNO POSSA RICEVERE QUALCHE DISPENSA A DANNO DEI DAZIERI. Stabiliamo che nessuno chersieda da ospitale di Zoldo e da Agre in su, tenuto a pagare il daziere o il mudaro del Comune di Belluno, possa o debba essere dispensato dal Rettore della città perchè venga a Civald [di Belluno] a danno dei Dazieri o dei mudari suddetti, a meno che non sia per scoprire la verità in qualche causa criminale o per inchieste o fazioni del Comune di Belluno e del nostro signore o per testimoniare in cause civili. E una dispensa altrimenti concessa dal Rettore non abbia valore, nonostante qualche altro statuto contrario e in particolare gli statuti che parlino delle dispense concesse dal Rettore. Tuttavia, che tutte le persone che vengano in città durante i mercati di s. Lucano e s. Martino siano dispensate da tutti i dazi e da tutte le condanne pecuniarie e dai debiti nei confronti di singole persone; e tutti siano dispensati anche durante i mercati di s. Biagio, s. Stefano e s. Giorgio e nel giorno immediatamente seguente tali feste». (Ibidem, p. 207).

⁴¹ «(IV, 18), RUBRICA SU COME POSSANO ESSERE CITATI SULLE SCALE DEL COMUNE COLORO CHE NON FANNO IL LAVORO OBBLIGATORIO (FAZIONI). Stabiliamo che, qualora qualcuno risieda o abiti dopo Agre o dall'ospitale di Zoldo in su, o i forestieri che non abitino nel distretto e nella città di Belluno o non siano costretti a prestare del lavoro obbligatorio (fazioni) per il comune di Belluno, sia tenuto al pagamento del dazio o della muda presso qualsiasi altro daziere o mudaro del comune di Belluno, possa essere chiamato pubblicamente per il pignoramento da tali Dazieri o dal mudaro che abbia il dazio o la muda in concessione dal comune di Belluno, o da coloro che avranno al loro posto condotto tale dazio o muda; tuttavia, una volta che il sig. Rettore ha chiarito, mediante una buona testimonianza, chi sia o sia stato il daziere o il mudaro cui dare per ciascuna volta la priorità nella riscossione, su invito del Rettore tale persona dovrà comparire e venire personalmente sulle scale del palazzo comunale, o nel foro, o nel ponte di porta Doina, dal signor Rettore per rispondere a tale daziere o mudaro, entro i 15 giorni successivi, come primo termine, e come secondo e terzo termine perentorio e non superabile entro il quindicesimo giorno dall'inizio del novilunio; e se ciò accadesse in un giorno festivo infrasettimanale, nel seguente giorno non festivo, pronunciando in detta convocazione o citazione il nome di detto daziere o del mudaro e la quantità di denaro che chiede per il dazio o la muda e per quale cosa. E allora, se la persona così convocata non dovesse venire, il sig. Rettore si pronuncerà in maniera interlocutoria contro di lei condannandola al pagamento di quanto lo stesso daziere avrà giurato spettargli e ciò nonostante egli sia contumace e come se fosse presente. E si esegua la sentenza contro tale condannato, come se fosse stata scritta in maniera definitiva dagli ufficiali maggiori del comune, nonostante tutte le obiezioni in contrario. A meno che la persona che sarà così citata non compaia al contraddittorio, entro i cinque giorni previsti, per difendersi e sia vincente nella causa; in tal caso, il daziere o il mudaro che lo ha fatto citare sia tenuto a restituire alla persona citata per inottemperanza, tutti i singoli danni e le spese, con l'aggiunta degli interessi».

Statuimus quod, si quis stans vel habitans ab Agro vel Hospitali Zandi superius vel aliquis forensis qui non habitet in civitate Belluni vel districtu vel non fecerit facciones communis Belluni, teneretur occasione dacii vel mude in aliquo alicui daciario vel mudario communis Belluni, possit citari alta voce preconia ad requisicionem talis daciarii vel mudarii habentis dacium vel mudam a communi Belluni, vel illorum qui conduxerint tale dacium vel mudam ab eis, facta tamen prius fide domino rectori quod sit vel fuerit daciarius vel mudarius per quaternum sui dacii vel mude, vel per unum bonum testem, de commissione rectoris in scalis palatii, in foro et ponte porte Doyoni quod talis persona compareat et veniat seu comparere vel venire debeat coram domino rectore responsurus tali daciario vel mudano, usque ad dies quindecim proxime venturos tunc sequentes, pro primo, secundo et tercio termino¹ peremptorio et inclusive in ipsa quintadecima die; et si in die feriata incideret, sequenti die non feriata, nominando in dicta² tali clamacione seu citacione nomine dictum daciarium vel mudarium et quantitatem denariorum quos petit pro dacio vel muda et cuius rei. Et tunc, si non venerit dicta talis persona sic clamata, pronuncietur per dominum rectorem contra talem personam per interlocutoriam, condemnando ipsam personam ipsi daciario vel mudarlo in eo quod iuraverit se velle ab eadem persona, non obstante eius contumacia, ac si fuisset presens. Et pro tali sententia procedatur ad execucionem contra talem condemnatum, ac si esset presa vel preceptum sive sententia diffinitiva scripta per officiales officii maioris communis Belluni, contradicione aliqua in contrarium non obstante. Salvo quod, si talis persona que fuerit sic citata, comparuerit infra dictos quindecim dies ad contradicendum et se defendendum et obtinuerit in causa, quod tunc daciarius vel mudarius qui fecerit eum citari, teneatur tali citato reficere incontinenti omnia et singula dampna et expensas ac interesse.

¹ te-su rasura di et. ² ms. dicto.

SEQUUNTUR STATUTA SUPER DACIO VINI.

(IV, 43) - DE DACIO VINI AD MINUTUM RUBRICA⁴²

Statuimus et ordinamus quod quelibet persona vendens vinum vel vendi faciens ad minutum ad spinam in civitate Belluni et ab Agro et Hospitali Zandi inferius per totum districtum, solve teneatur collectoribus dacii vini sicut inferius continetur hoc modo, videlicet quintum tocius precii quod fuerit venditum ad minutum; salvo quod daciarii ferri stantes in Agro possint vendere vinum ad minutum sine aliquo dacio solvendo.

(IV, 44) - QUOD DACIUM VINI LOCETUR AD QUINTUM⁴³

Statuimus quod dacium vini de cetero incantetur et locetur ad quintum eius precii quo venditur ad minutum.

(IV, 45) - DE MODO VENDENDI VINUM AD SPINAM ET QUALITER VEGETES DEBENT BULLARI PER DACIARIOS, TAM HOSPITIBUS QUAM ALIIS PERSONIS⁴⁴

⁴² «(IV, 43), SUL DAZIO DEL VINO [VENDUTO] AL MINUTO. Stabiliamo che chiunque venda o faccia vendere vino al minuto o alla spina nella città di Belluno e da Agre e Ospitale di Zoldo in giù per tutto il distretto, sia tenuto a pagare i collettori del dazio del vino come di seguito indicato: un quinto del costo complessivo a cui il vino è venduto al minuto. Tuttavia, i Dazieri del ferro che si trovano ad Agre, possano vendere vino al minuto senza pagare alcun dazio». (...). ENRICO BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, p. 211.

⁴³ «(IV, 44), CHE IL DAZIO DEL VINO SIA FISSATO AD UN QUINTO DEL PREZZO DI VENDITA AL MINUTO. Stabiliamo che il dazio del vino importato da fuori distretto sia venduto e allocato ad un quinto del prezzo con cui è venduto al minuto».

Statuimus quod quelibet persona que voluerit vendere vel vendi facere vinum, piratam vel pomatam ad spinam vel ad minutum in civitate Belluni et ab Agro et Hospitaii Zandi inferius, teneatur solvere dadium collectoribus vini statim vendito dicto vino, sub pena soldorum decem parvorum pro quolibet congio et in racione congi; et quod vegetes que erunt et ponentur ad manus, bullentur cum una bulla ipsorum daciariorum et ponatur breve in anteriori fundo vegetis cum scriptura continente pro quanto debet vendi buzolum; quod breve bulletur ab utraque parte cum eadem bulla. Et simili modo teneatur hospitatoires de vegetibus quas ipsi habuerint in suis hospiciis, solvere dadium, ut dictum est, de vino quod haberent et venderent in suis hospiciis. Et si quis contra predicta vel aliquod predictorum fecerit, solvat pro banno communi Belluni soldos centum parvorum qualibet vice et nichilominus solvere teneatur dadium, si non fuerit solutum. Et super predictis non possit procedi, nisi per denunciacionem et accusacionem daciariorum et idem observetur in omnibus villis in quibus potest vendi vinum secundum formam statutorum.

INCIPIUNT STATUTA COMPILATA SUPER DACIO FERRI ET EORUM RUBRICE.

(IV, 72) - RUBRICA DE DACIO FERRI⁴⁵

Statuimus quod quilibet qui conduxerit ferrum a castro agurdino inferius vel ab Hospitali Zandi inferius, teneatur et debeat solvere et dare quatuor venetos grossos pro qualibet soma ferri hoc modo, videlicet quod omnes qui conduxerint ferrum, debeant et teneantur dare daciariis dictos quatuor grossos pro qualibet soma ab equis et mulis et duos venetos grossos pro soma ab asino et grossos octo pro qualibet carreta. Et intelligatur soma ferri ab equis vel mulis que sit ducentarum et sexagintaquatuor librarum ferri usque ad septuaginta libras ferri; et soma ab asino medietatis predictae soma ab equis vel mulis; et carreta quingentarum et vigintiquinque librarum ferri. Salvo quod, si aliqua soma vel carreta videretur habere ultra dictum pondus, teneatur solvere dadium conducens ultra dictum pondus pro rata daciariis; et si minus fuerit pondus solvat pro rata dictis daciariis. Et de hoc temptando et inquirendo remaneat in arbitrio daciariorum vel eorum qui pro eis erant ad dadium colligendum. Et quodlibet ferrum, quod conductum fuerit in ipsa loca vel aliunde de

⁴⁴ «(IV, 45), SUL MODO DI VENDERE VINO ALLA SPINA E COME LE BOTTI DEBBANO ESSERE MARCHIATE DAI DAZIERI TANTO AGLI OSTI QUANTO ALLE ALTRE PERSONE. Stabiliamo che chiunque voglia vendere o far vendere alla spina o al minuto vino o bevande di pere o mele nella città di Belluno e da Agre e Ospitale di Zoldo in giù, sia tenuto a pagare il dazio del vino ai collettori non appena lo abbiano venduto, pena dieci soldi di piccoli per ogni congio; e le botti siano bollate con un sigillo dei Dazieri e si ponga un breve sul fondo della botte stessa in cui sia indicato il prezzo a cui si debba vendere un buzolo; e il breve sia bollato da entrambi i lati con il medesimo sigillo. E anche gli osti che custodiscano delle botti, siano tenuti a pagare il dazio nel modo indicato per il vino da loro tenuto o venduto. E ogni trasgressore corrisponda cento soldi al Comune di Belluno e, qualora non l'abbia già fatto, sia tenuto a pagare anche il dazio; e su tali questioni non si possa procedere se non per denuncia o accusa dei Dazieri, e le stesse modalità si osservino anche in tutti i villaggi in cui, sulla scorta degli statuti, sia possibile vendere vino». ENRICO BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, p. 211.

⁴⁵ «(IV, 72), SUL DAZIO DEL FERRO. Stabiliamo che chiunque trasporta ferro dal castello di Agordo o da Ospitale di Zoldo in giù, sia tenuto a pagare quattro grossi veneti per ogni carico nel modo seguente: tutti quelli che trasportino ferro debbano dare ai Dazieri quattro grossi veneti per ogni carico portato da cavalli o muli, due grossi per un carico portato da un asino e otto grossi per ogni carretto. E si intenda da cavallo o mulo, un carico da duecentosessantaquattro a settanta libbre di ferro; da asino, un carico che pesi la metà; da carretto, un carico di cinquecentoventicinque libbre. Tuttavia, qualora il carico sia superiore o inferiore, il conducente sia tenuto a pagare il dazio in proporzione per la parte eccedente o mancante; e la verifica e il controllo del carico spettino ai Dazieri o a chi ne fa le veci. E per il ferro portato nel distretto di Belluno, si debba pagare il dazio secondo le dette modalità; e chiunque trasporti ferro lungo il Piave entro il distretto, sia tenuto a pagare ai Dazieri quattro soldi ogni cento libbre. E chi trasporti ferro grezzo attraverso questi luoghi, debba pagare ai Dazieri otto soldi di piccoli per ogni carico, a rischio della suddetta pena. E quanto è previsto per il ferro valga anche per l'acciaio». ENRICO BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, p. 216.

extra districtum Belluni in districtum Belluni per aliam viam, postquam intraverit districtum Belluni, teneatur et debeat solvere dadium modo et forma superius nominata. Et quilibet qui conduxerit ferrum per Plavim vel aliunde quam per dicta loca in districtum Belluni, solvere teneatur eisdem daciariis soldos quatuor pro quolibet centenario et in racione centenarii. Et si quis conduxerit per dicta loca ferrum crudum, debeat solvere dictis daciariis soldos octo parvorum pro qualibet soma et in racione some pro dacio communis Belluni, sub dicta pena; et quod dictum est de ferro intelligatur de azali.

(IV, 75) - DE DACIO VENE FERRI VEL ALTERIUS METALLI¹ SOLVENDO RUBRICA⁴⁶

*Statuimus quod quicumque portaverit vel portari fecerit venam a ferro vel alio metallo de partibus superioribus in districtum Belluni ab Agro **Hospitali Zandi** inferius, solvere teneatur daciariis ferri soldos duos parvorum pro singula soma et in racione stime et soldos octo pro soma alterius metalli quam vene ferri, et intelligatur soma ponderis librarum ducentarum sexagintaquatuor, et in racione some.*

1 ms. metallo.

(IV, 80) - QUID SOLVERE TENEANTUR PORTANTES VINUM IN AGURDO VEL ZANDO ET ECIAM EXTRA DISTRICTUM RUBRICA⁴⁷

*Statuimus quod quilibet persona que voluerit conducere vinum per viam Agurdi ab Agro superius vel per viam **Zandi ab Hospitali superius** vel per aliam viam eundo in plebe Agurdi vel **Zandi** directe vel per obliquum, vel ipsum vinum extra districtum conduxerit, solvere teneatur collectoribus dacia ferri quatuor grossos venetos pro qualibet soma et grossos duodecim pro quolibet plaustro et grossos octo pro qualibet carreta. Et intelligatur plastrum de decem congiis et carreta de quinque congiis vel abinde infra et si plus vel minus fuerit, solvet pro rata; et nulli sit licitum conducere vinum ab Agro superius vel ab **Hospitali Zandi** superius sine littera et bulla notariorum officii maioris. Et si quis contrafecerit, condempnetur pro qualibet soma in soldis sexaginta et quolibet plaustro et carreta in soldis centum parvorum.*

(IV, 83) – QUALITER PORTANTES BLADUM, FARINAM VEL PANEM PER VIAM AGURDI ET ZANDI SOLVERE TENEANTUR, SALVO QUOD¹ CONDUCTENTES DE SERAVALLO⁴⁸

⁴⁶ «(IV, 75), RUBRICA SUL DAZIO PER I CARICHI DI FERRO O DI ALTRI METALLI. Stabiliamo che chiunque dalle zone alte dovrà portare o farà portare nel distretto di Belluno (da Agre e dall'ospitale di Zoldo in giù) un carico di ferro o di altro metallo, è tenuto a pagare ai Dazieri del ferro due soldi di piccoli per ogni singolo carico e in ragione del suo peso e otto soldi per ogni carico ulteriore di metallo o di ferro (e si presuma che ogni carico sia del peso di 264 libbre), e in ragione del carico».

⁴⁷ «(IV, 80), RUBRICA SU QUANTO DAZIO DEVE PAGARE AI DAZIERI DEL FERRO CHIUNQUE PORTI VINO AD AGORDO O ZOLDO O FUORI DISTRETTO. Stabiliamo che ogni persona che vorrà condurre vino per la strada di Agordo da Agre in su o per la via di **Zoldo**, dall'Ospitale in su, o per altra via che porti direttamente o indirettamente alla pieve di Agordo o di Zoldo, o che conduca lo stesso vino al di fuori del distretto, sia tenuto a pagare ai collettori del dazio del ferro quattro grossi veneziani per ciascun carico e dodici grossi per ciascun carro e otto grossi per ciascun carretto. E per carro si intende un carico di 10 congi (unità di misura)⁴⁷ e per carretto un carico di 5 congi, o se è entro o se è più o meno, si paghi in percentuale; e sia vietato condurre vino da Agre in su o dall'Ospitale di Zoldo in su senza bolla e autorizzazione dei notai dell'ufficio maggiore. E se qualcuno violasse tale norma sia condannato per ciascun carico a 60 soldi e per ciascun carro o carretto a 100 soldi di piccoli».

⁴⁸ «(IV, 83), COME SIA TENUTO A PAGARE [IL DAZIO] CHIUNQUE TRASPORTI BIADA, FARINA O PANE LUNGO LE STRADE DI AGORDO E DI ZOLDO, ECCETTO QUANTI LO CONDUCANO DA SERAVALLE. Stabiliamo che chiunque voglia

Statuimus quod quilibet qui voluerit conducere bladum, farinam vel panem in Agurdum vel Zandum per viam Agurdi ab Agro superius vel per viam Zandi ab Hospitali superius vel per aliam viam extra districtum Belluni ad quemcumque locum se transferat, solvere teneatur collectnrihus dacia ferri soldos duos parvorum pro qualibet soma vel e carreta et pro quolibet plaustro soldos sex parvorum. Et si quis contrafecerit, condempnetur in soldis sexaginta parvorum pro qualibet soma et pro quolibet plaustro in soldis centum parvorum et nichilominus solvere teneatur dacium. Salvo quod conducentes de Seravallo vel ponderando in Seravallo vel directe veniendo per burgum Seravalli eundo in Cadubrium, non teneantur solvere mudam ad Maedum. Quod statutum vendicet sibi locum eciam in portantibus super aliquibus animalibus salem, farinam vel alia victualia pro montigantibus a mudis de Agro et Maedo superius in locis ubi debet solvi dacium et muda; salvo eciam quod fugientes propter guerram ad montaneas Agurdi vel Zandi vel ad alia loca extra districtum Belluni possint portare vel portari facere quelibet victualia, dum tamen solvant dacium daciariis quibus spectaverit ipsum dacium. Non tamen possint accusari vel contra ipsos inquiri occasione dacia fraudati vel non soluti de dictis rebus sic extra conductis.

¹ Ms. quam

(IV, 84) - QUAUTER PORTANTES SALEM EXTRA DISTRICTUM VEL IN AGURDUM VEL ZANDUM SOLVERE TENEANTUR RUBRICA⁴⁹

Statuimus quod quilibet qui voluerit conducere salem per viam Agurdi vel ab Agro superius vel per viam Zandi ab Hospitali superius vel per aliam viam extra districtum Belluni vel in districtum Belluni a dictis locis superius, sive veniat de alieno districtu sive conducat de nostro districtu extra districtum Belluni, a duabus calveis supra solvere teneatur collectoribus dacia ferri soldos octo parvorum pro soma et in racione some. Et nullus possit conducere seu conduci facere salem de aliquo dictorum locorum superius, nisi solverit dacium supradictum; et qui contrafecerit, condempnetur in soldis quinque parvorum pro qualibet calvea et nichilominus dacium solvere teneatur. Salvo quod locum non habeat in conducentibus de Seravallo eundo directe versus Cadubrium, ponderando in Seravallo vel transeundo directe per Seravallum, qui solvere teneantur in Capite Pontis; salvo eciam quod pro saleta veniente in districtum Belluni et que extra non conducitur, aliquod dacium conducens solvere non teneatur.

trasportare biada, farina o pane ad Agordo o Zoldo per le strade di Agre e di Ospitale o in qualunque altro luogo fuori distretto per altra via, debba pagare ai collettori del dazio del ferro due soldi di piccoli per ogni carico o carretto e sei per ogni carro. E ogni trasgressore sia condannato a sessanta soldi per ogni carico e a cento soldi per ogni carro e debba comunque pagare il dazio. Tuttavia, coloro che vengono da Serravalle (...) andando verso il Cadore, non siano tenuti a pagare a Muda Maè. Questo statuto valga anche per quanti, con gli animali, trasportino sale, farina o altre vettovaglie per l'alpeggio dalla muda di Agre e da Muda Maè in su, in modo che paghino nei luoghi deputati alla riscossione di dazi e mude. Inoltre quanti, a causa di una guerra, fuggano verso le montagne di Agordo e Zoldo o in altri luoghi che si trovino fuori del distretto di Belluno, possano trasportare o far trasportare delle vettovaglie purché paghino il dazio e tuttavia non possano essere accusati né si possa indagare su di loro a causa di qualche dazio non pagato». ENRICO BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, p. 217.

⁴⁹ «(IV, 84), COME SIANO TENUTI A PAGARE (IL DAZIO) QUANTI TRASPORTANO SALE FUORI DAL DISTRETTO O AD AGORDO O A ZOLDO. Stabiliamo che chiunque voglia trasportare sale percorrendo la strada di Agordo o la strada di Zoldo o un'altra strada, sia che arrivi sia che si allontani dal distretto di Belluno, oltre le due calvee di prodotto sia tenuto a pagare ai collettori del dazio del ferro otto soldi di piccoli per ogni carico. E nessuno possa trasportare o far trasportare sale qualora non abbia pagato il dazio; e ogni trasgressore sia condannato al pagamento di cinque soldi per ogni calvea e alla soluzione del dazio. Tuttavia questa norma non abbia vigore per chi trasporti queste merci da Serravalle andando verso il Cadore, (...) poiché è tenuto a pagare il dazio a Ponte nelle Alpi. Inoltre, non si debba pagare alcun dazio per la saletta (sale di seconda scelta) che viene portata nel distretto di Belluno». ENRICO BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, p. 217.

(IV, 85) - QUALITER PORTANTES OLEUM VEL MEL PER VIAM AGURDI ET ZANDI ET EXTRA DISTRICTUM SOLVERE TENEANTUR RUBRICA⁵⁰

Statuimus quod quilibet qui conducere voluerit oleum vel mel per viam Agurdi ab Agro superius vel per viam Zandi ab Hospitali superius vel in districtu predicto a dictis locis superius vel per aliam extra districtum Belluni, a tribus libris olei vel mellis supra solvere teneatur collectoribus dacia grossos sex pro soma et in racione some et sic de plaustro vel carreta et in racione some; et intelligatur soma olei et meliis de decem meriis. Et nullus possit conducere vel conduci facere oleum vel mel ab aliquo dictorum locorum superius a tribus libris supra, nisi solverit dadium. Et qui contrafecerit, condempnetur in denariis duodecim pro qualibet libra quam portaverit ultra tres libras olei vel mellis et nichilominus dadium solvere teneatur. Ac etiam si conduxerit de alieno districtu et venerit per nostrum districtum eundo extra districtum, solvere teneatur dictum dadium daciariis; salvo quod hoc non habeat locum in conducentibus de Seravallo eundo directe versus Cadubrium ponderando in Seravallo vel directe transeundo per Seravallum, qui solvere teneantur in Capite Pontis.

(IV, 86) - QUALITER CONDUCENTES CARNES PORCINAS PER VIAM AGURDI ET ZANDI ET EXTRA DISTRICTUM SOLVERE TENEANTUR RUBRICA⁵¹

Statuimus quod quilibet qui voluerit conducere carnes porcinas salatas a decem libris carniū supra per viam Agurdi ab Agro superius vel per viam Zandi ab Hospitali superius vel per aliam viam extra districtum Belluni, solvere teneatur collectoribus dacia soldos quatuor pro centenario et in racione centenarii. Et nullus possit conducere carnes porcinas salatas a decem libris carniū supra ab aliquo dictorum locorum superius, nisi solverit dadium supradictum. Ac etiam qui conduxerit de alieno districtu et venerit in nostro districtu conducendo extra districtum Belluni, solvere teneatur dictum dadium daciariis; et qui contrafecerit, condempnetur in denariis quatuor pro qualibet libra quam portaverit ultra decem libras et nichilominus dadium solvere teneatur; idem observetur in sonza et caseo. Salvo quod hoc non habeat locum in conducentibus de Seravallo eundo recte versus Cadubrium ponderando in Seravallo vel directe transeundo per Seravallum. Hoc addito quod, si quis

⁵⁰ «(IV, 85), COME SIANO TENUTI A PAGARE [IL DAZIO] QUANTI TRASPORTINO OLIO O MIELE LUNGO LE STRADE DI AGORDO O DI ZOLDO O FUORIDISTRETTO. Stabiliamo che chiunque voglia trasportare olio o miele percorrendo la strada di Agordo o la strada di Zoldo o un'altra strada ancora entrando o uscendo dal distretto, dalle tre libbre di olio o miele in su sia tenuto a pagare ai collettori del dazio sei grossi per ogni carico o carro o carretto (...). E nessuno possa portare o far portare più di tre libbre di olio e miele da quei luoghi se non avrà pagato il dazio e i trasgressori, per ogni libbra di olio e miele eccedente, siano condannati a dodici denari e debbano pagare anche qualora, giungendo da un distretto straniero, intendano portare la merce in un altro distretto limitandosi ad attraversare il nostro; ciò, tuttavia, non valga per quanti, arrivando da Serravalle, trasportino la merce verso il Cadore, nel qual caso debbano pagare il dazio a Ponte nelle alpi». ENRICO BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, p. 218.

⁵¹ «(IV, 86), RUBRICA SU COME SIANO TENUTI A PAGARE IL DAZIO QUANTI TRASPORTINO CARNE SUINA LUNGO LA STRADA DI AGORDO E DI ZOLDO E FUORI DISTRETTO. Stabiliamo che chiunque voglia condurre carni salate di maiale, per un peso oltre le 10 libbre, per la via di Agordo, (da Agre in su), o per la via di Zoldo, (dall'Ospitale in su), o per altra via, fuori dal distretto di Belluno, è tenuto a pagare ai collettori del dazio 4 soldi per ciascun centinaio di esse. E che nessuno possa condurre carni salate di maiale per un peso superiori alle 10 libbre in ognuno di detti luoghi del monte, se non sarà pagato il dazio sopra esposto. E anche chi dovesse condurle nel nostro distretto da fuori distretto è tenuto a pagare detto dazio ai Dazieri. E chi vi contravvenisse sia condannato a pagare 4 denari per ogni libbra importata che oltrepassi le 10 libbre consentite e per le quali non deve pagare alcun dazio; le stesse norme devono essere osservate anche per lo strutto e il formaggio. Fatto salvo che ciò non sia praticato da quanti vanno da Serravalle verso il Cadore (...). Aggiungendo che, se qualcuno condurrà delle merci verso le parti superiori del distretto e transiterà per Ponte nelle alpi direttamente per il canale di Santa Croce verso Serravalle, allora paghi il dazio alla muda di ponte nelle Alpi e non altrove».

conduxerit dicta mercimonia de partibus superioribus et transiverit de Capite Pontis directe per canale Sancte Crucis versus Seravallum, tunc solvat mudariis de Capite Pontis et non alibi.

1 corretto da *daciam* (u- su seconda -a-).² su rasura.

(IV, 131) - DE SALE, SALETA, VINO, BLADO ET PANE RUBRICA⁵²

Statuimus et ordinamus quod quilibet conducens saletam de Almaniam ab Hospitali Cadubrii vel Zandi vel ab Agro superius in districtum Belluni, quam postea conducat extra districtum Belluni, solvat et solvere debeat dacium mude magne de Capite Pontis in racione soldorum trium parvorum in racione some et nichilominus dacium ferri, per quemcumque locum conducat extra districtum Belluni. De sale vero et saleta qui conducerentur recte de Seravallo per canale Sancte Crucis et de Capite Pontis extra districtum Belluni, solvatur dacium mude magne tantum; de sale vero vel saleta conducto vel conducta in districtum Belluni per quemcumque alium locum et exeunte extra districtum, solvatur et solvi debeat dacium daciaro ferri tantum. Pro vino vero, blado vel pane conducto per dictum canale de Capite Pontis, solvatur dacium mude magne de Capite Pontis, soldos tres parvorum pro qualibet soma et in racione some. Et intelligatur transire etiam ponderans in Capite Pontis, qui dacium solvere teneatur.

(IV, 200) - QUALITER VENDENTES RES SUPRADICTAS NOMINE ALIENO NON TENENTUR SOLVERE⁵³

Statuimus quod omnes vendentes vel quocumque <modo> alienantes, tam cives quam forenses oleum vel mel ad mereum et ad minutum in civitate Belluni et districtu ab Agro et Hospitali Zandi inferius, teneantur solvere collectoribus dacia supradicti denarios duos parvorum pro singula libra olei vel mellis; salvo statuto quod loquitur de forensibus qui possunt vendere infra quintam diem, quod statutum semper in omni capitulo observetur. Hoc etiam salvo et addito quod, si quis

⁵² «(IV, 131), SUL SALE, SALETTA, VINO, BIADE E PANE. Stabiliamo e ordiniamo che ogni persona che importa nel distretto di Belluno del sale dalla Germania, (attraverso Ospitale di Cadore o il territorio superiore ad Agre o all'ospitale di Zoldo), che successivamente lo porti fuori distretto, paghi il dazio alla muda grande di Ponte nelle alpi in ragione di 3 soldi di piccoli per ogni carico e nessun dazio del ferro, qualsiasi sia il luogo fuori distretto ove venga condotto. Per il sale vero e per quello di seconda scelta (saletta) che sarà condotto direttamente da Serravalle per il canale di santa Croce e di Ponte nelle alpi fuori del distretto di Belluno, venga pagato il dazio solo alla muda grande; per il sale vero e per quello di seconda scelta condotto nel distretto di Belluno da ciascuna altro luogo e diretto fuori distretto si paghi il dazio solo al daziere del ferro. Per il vino, gli alimenti e il pane condotto per il canale di Ponte nelle Alpi si paghi il dazio alla muda grande di Ponte nelle alpi, nella misura di tre soldi di piccoli per ciascun carico e per ogni carico. E se pensasse di passare o di far pesare le merci a Ponte nelle alpi, che sia tenuto a pagare il dazio».

⁵³ «(IV, 200), COME NON SIANO TENUTI A PAGARE IL DAZIO QUANTI VENDANO OLIO o MIELE A NOME ALTRUI. Stabiliamo che quanti, sia della città che forestieri, che in qualsiasi modo vendono ad altri olio o miele all'ingrosso o al minuto sia in Belluno, sia nei distretti sottostanti ad Agre e all'Ospitale di Zoldo, siano tenuti a pagare ai collettori del dazio due denari di piccoli per ogni singola libbra di olio o miele; salvo quanto detto nella rubrica che parla dei forestieri che li possono vendere entro cinque giorni, affinché lo statuto sia sempre osservato in ogni suo capitolo. Fatto salvo e stabilito anche questo che, se qualche cittadino veneto o qualunque altro, sia forestiero che della città, avrà dato miele o olio da vendere agli abitanti della città di Belluno e della parte inferiore del suo distretto in cambio di una certa prestazione di lavoro e non per venderlo o cederlo, non sia tenuto a pagare a detti collettori del dazio alcunché dell'olio o miele così corrisposti, benché tanto colui che dona, quanto colui che riceve, fino ad otto giorni dopo la dazione di detto olio o miele, sia tenuto e debba, in presenza del sig. Rettore o alla presenza di un daziere o di una persona legittimamente citata, giurare sui santi vangeli che detto olio o miele non sarà venduto o ceduto da colui che lo riceverà, come è stato detto prima. Altrimenti se le cose predette non saranno osservate entro detto termine, allora tanto colui che dona, quanto colui che riceve, (se colui che riceve nuovamente o venderà ad altre persone), sarà tenuto a pagare il dazio a detti collettori o ad altri per loro, sotto la pena prevista nella rubrica "De dacio olei" degli statuti del Comune di Belluno».

venetus vel quicumque alius, tam forensis quam civis, dederit mel vel oleum ad vendendum alicui de civitate Belluni et districtu a dictis locis inferius pro certa mercede non vendendo vel alienando, non teneatur solvere dictis collectoribus dacium aliquod de dicto oleo vel melle sic dato, dum tamen tam dans quam accipiens usque ad octo dies post dacionem dicti olei vel mellis teneatur et debeat in presencia domini rectoris et presencia unius daciarii vel legitime citati, iurare ad sancta Dei evangelia quod dictum oleum vel mei non vendidit vel alienavit dicto tali accipienti, ut supradictum est. Alioquin si predicta non fuerint observata infra dictum terminum, tunc tam dans quam accipiens, si dictus accipiens realienaverit seu vendiderit aliquibus aliis vel alicui persone, «solvere» teneatur dacium dictis collectoribus vel alteri ipsorum sub pena posita sub rubrica «De dacio olei» in statutis communis Belluni.